

CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 25 luglio 2014
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)

SEDE REFERENTE

Venerdì 25 luglio 2014. — Presidenza del presidente [Francesco Paolo SISTO](#). — Intervengono il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia, il viceministro della giustizia, Enrico Costa, il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti e il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico, Simona Vicari.

La seduta comincia alle 11.55.

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo. *(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 luglio 2014.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, avverte che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica che la Presidenza ha ritenuto ammissibili le proposte emendative del Governo 3.85 e 21.03. Comunica altresì che il Governo ha presentato l'articolo aggiuntivo 27.050 (*vedi allegato 1*) e che il relatore ha presentato l'articolo aggiuntivo 13.02 (*vedi allegato 1*); la Presidenza ha ritenuto ammissibili entrambe le proposte emendative. Avverte quindi che il termine per la presentazione di subemendamenti alle suddette proposte emendative è stabilito alle ore 14 della giornata odierna.

Comunica che la deputata Costantino sottoscrive tutti gli emendamenti e i subemendamenti presentati da deputati del gruppo Sinistra Ecologia e Libertà. Il deputato Gigli sottoscrive il subemendamento Binetti 0.1.94.5. Il deputato Lauricella sottoscrive i subemendamenti Rosato 0.3.84.1 e 0.3.84.3. Il deputato Oliverio sottoscrive l'emendamento Lauricella 21.10.

Avverte che l'esame del provvedimento riprende dall'emendamento Giachetti 4.3 che era stato accantonato nella seduta di ieri.

[Emanuele FIANO](#) (PD), *relatore*, propone una riformulazione dell'emendamento Giachetti 4.3.

[Roberto GIACHETTI](#) (PD) accetta la riformulazione del suo emendamento 4.3 proposta dal relatore.

[Emanuele FIANO](#) (PD), *relatore*, chiede che all'emendamento Giachetti 4.3 come riformulato sia aggiunta una clausola di invarianza finanziaria.

[Roberto GIACHETTI](#) (PD) accetta la riformulazione del suo emendamento 4.3 così come da ultimo proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Giachetti 4.3, come riformulato nei termini riportati in allegato (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, avverte quindi che, su richiesta del relatore, la Commissione passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 28.

[Emanuele FIANO](#) (PD), *relatore*, invita al ritiro o altrimenti esprime parere contrario sugli identici emendamenti Di Salvo 28.13, Vignali 28.15, Locatelli 28.16, Rubinato 28.17, Abrignani 28.18, Gebhard 28.19 e Brunetta 28.20.

Esprime parere favorevole, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato, sugli identici emendamenti Cirielli 28.14, Plangger 28.11, Morassut 28.7, Carrescia 28.4, Taranto 28.21, Misuraca 28.28, Balduzzi 28.29, Brunetta 28.36, D'Attorre 28.22, Roberta Agostini 28.33 e Mucci 28.23.

Invita al ritiro o altrimenti esprime parere contrario su tutte le altre proposte emendative riferite all'articolo 28.

Invita al ritiro o altrimenti esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Kronbichler 28.04, Vignali 28.06 e Abrignani 28.018.

Il sottosegretario [Simona VICARI](#) esprime parere conforme a quello del relatore.

[Ettore ROSATO](#) (PD), con riferimento agli identici emendamenti Marco Di Maio 28.5 Rubinato 28.31 Gelmini 28.32 e Gebhard 28.34 chiede se non ritenga possibile addivenire ad una riformulazione complessiva degli stessi, alla luce della riformulazione proposta dal relatore degli identici emendamenti Cirielli 28.14, Plangger 28.11, Morassut 28.7, Carrescia 28.4, Taranto 28.21, Misuraca 28.28, Balduzzi 28.29, Brunetta 28.36, D'Attorre 28.22, Roberta Agostini 28.33 e Mucci 28.23.

[Emanuele FIANO](#) (PD), *relatore*, con riferimento all'intervento del deputato Rosato, conferma il proprio parere contrario sugli identici emendamenti.

[Titti DI SALVO](#) (Misto-LED) ritira il suo emendamento 28.13, nonché gli emendamenti Pillozzi 28.12, 28.9 e 28.10, di cui è cofirmataria.

Accoglie con favore la proposta di riformulazione del relatore degli emendamenti Cirielli 28.14, Plangger 28.11, Morassut 28.7, Carrescia 28.4, Taranto 28.21, Misuraca 28.28, Balduzzi 28.29, Brunetta 28.36, D'Attorre 28.22, Roberta Agostini 28.33 e Mucci 28.23 e preannuncia la presentazione di un ordine del giorno che riprenda la formula di salvaguardia dei livelli occupazionali, salariali e delle professionalità del personale in servizio presso le Camere di commercio contenuta nel comma 3 dell'emendamento Pillozzi 28.9, di cui è cofirmataria.

[Ettore ROSATO](#) (PD) sottoscrive l'emendamento Rubinato 28.17 e lo ritira.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Vignali 28.15, Locatelli 28.16, Abrignani 28.18, Gebhard 28.19 e Brunetta 28.20.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Cirielli 28.14, si intende che vi abbia rinunciato. Avverte che i presentatori degli emendamenti Plangger 28.11, Morassut 28.7, Carrescia 28.4, Taranto 28.21, Misuraca 28.28, Balduzzi 28.29, Brunetta 28.36, D'Attorre 28.22, Roberta Agostini 28.33 e Mucci 28.23 accettano la proposta di riformulazione del relatore.

[Luigi TARANTO](#) (PD) esprime il proprio apprezzamento per la proposta di riformulazione del relatore, rilevando come la misura in esame si inserisca nel quadro di un più generale disegno di riforma di organizzazione del sistema camerale. Propone al riguardo, tenendo fermo

l'obiettivo della riduzione dell'importo del diritto annuale del 50 per cento a decorrere dal 2017, di portare al 30 per cento la percentuale di riduzione del diritto spettante alle Camere di commercio per l'anno 2015.

[Daniela Matilde Maria GASPARINI](#) (PD) esprime il proprio apprezzamento per la proposta di riformulazione del relatore chiedendo, peraltro, al Governo di accertare se tali misure di riduzione dei diritti spettanti alle Camere di commercio non siano suscettibili di determinare una difficoltà per le Camere stesse a svolgere la propria funzione. Ricorda, a tale proposito, l'importante ruolo svolto dalla Camera di commercio di Milano nell'ambito delle attività e delle iniziative per l'organizzazione dell'EXPO.

[Titti DI SALVO](#) (Misto-LED) apprezza la proposta di riformulazione del relatore, rilevando tuttavia come, a suo avviso, sussista un problema di raccordo tra le riduzioni dei diritti annuali spettanti alle Camere di commercio, così come previste dalla riformulazione proposta dal relatore.

[Marco DI MAIO](#) (PD) esprime il proprio apprezzamento per la proposta di riformulazione del relatore, rilevando come esse si inseriscano nel quadro di una complessiva riforma del sistema delle Camere di commercio al fine di rendere tale sistema più efficiente e maggiormente volto a supporto delle imprese. Ritira quindi il suo emendamento 28.5.

[Alfredo D'ATTORRE](#) (PD), nell'esprimere apprezzamento per la proposta di riformulazione dell'emendamento a suo firma 28.22, come illustrata dal relatore, auspica tuttavia una più approfondita riflessione da parte del relatore e del rappresentante del Governo al fine di modificare la riduzione del 35 per cento prevista per il diritto annuale dovuto alle camere di commercio dalle imprese per l'anno 2015, eventualmente prevedendo che tale riduzione sia pari al 30 per cento.

[Elena CENTEMERO](#) (FI-PdL) accoglie la riformulazione dell'emendamento Brunetta 28.36, di cui è cofirmataria, come proposta dal relatore, sottolineando la rilevanza di procedere entro breve termine ad un riordino complessivo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Esprime, inoltre, apprezzamento con riguardo alla disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 28 del provvedimento in esame, interamente sostituito dall'emendamento Brunetta 28.36, come riformulato, secondo cui le tariffe e i diritti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere *b), d) ed e)* della legge n. 580 del 1993 sono fissati sulla base dei costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico, sentiti le società per gli studi di settore e Unioncamere, piuttosto che sulla base di dati ISTAT.

[Dorina BIANCHI](#) (NCD), nell'accettare la riformulazione dell'emendamento Misuraca 28.28, di cui è cofirmataria, come proposta dal relatore, si associa all'apprezzamento espresso dai colleghi con riguardo all'attività di mediazione e confronto svolta dal relatore e dal rappresentante del Governo ai fini della suddetta riformulazione. Auspica, infine, che il disegno di legge delega sul sistema camerale preveda il riordino, e non già la mera chiusura, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

[Florian KRONBICHLER](#) (SEL), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo sugli identici emendamenti Plangger 28.11, Morassut 28.7, Carrescia 28.4, Taranto 28.21, Misuraca 28.28, Balduzzi 28.29, Brunetta 28.36, D'Attorre 28.22, Roberta Agostini 28.33 e Mucci 28.23, come testé riformulati dal relatore, esprime tuttavia criticità in ordine alla prevista riduzione del diritto annuale dovuto alle camere di commercio dalle imprese, in quanto, a suo avviso, tale riduzione non comporta alcun risparmio per la finanza pubblica.

[Barbara POLLASTRINI](#) (PD) si associa all'apprezzamento rivolto dai colleghi al relatore e al rappresentante del Governo per l'attività di confronto e mediazione posta in essere allo scopo di addivenire alla riformulazione degli identici emendamenti Plangger 28.11, Morassut 28.7,

Carrescia 28.4, Taranto 28.21, Misuraca 28.28, Balduzzi 28.29, Brunetta 28.36, D'Attorre 28.22, Roberta Agostini 28.33 e Mucci 28.23. Nel segnalare la rilevanza di procedere alla riorganizzazione del sistema delle camere di commercio e alla razionalizzazione delle relative risorse, sottolinea, in particolare, il ruolo svolto dalla camera di commercio di Milano per l'impegno profuso nella organizzazione dell'EXPO.

[Nazzareno PILOZZI](#) (Misto-LED) nel preannunciare il voto favorevole della componente politica del gruppo Misto a cui appartiene sugli identici emendamenti Plangger 28.11, Morassut 28.7, Carrescia 28.4, Taranto 28.21, Misuraca 28.28, Balduzzi 28.29, Brunetta 28.36, D'Attorre 28.22, Roberta Agostini 28.33 e Mucci 28.23, come testé riformulati dal relatore, esprime particolare apprezzamento per la parte di tale riformulazione in cui si prevede che i costi standard, in base ai quali sono fissati le tariffe e i diritti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere b), d) ed e) della legge n. 580 del 1993, sono definiti secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso l'accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento in forma associata delle funzioni. Rileva, inoltre, l'esigenza di procedere a un riordino complessivo della materia, valorizzando il personale in servizio presso le camere di commercio e, conseguentemente, evitando di esternalizzare i servizi e le funzioni che fanno capo al sistema camerale.

[Roberta AGOSTINI](#) (PD), nell'accettare la riformulazione dell'emendamento a sua firma 28.33, come proposta dal relatore, condivide l'esigenza di procedere ad una riorganizzazione complessiva delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ritenendo tuttavia opportuno che tale razionalizzazione avvenga con modalità e tempi tali da evitare che dal processo di riforma discendano conseguenze negative su tutto il sistema camerale.

[Andrea MAZZIOTTI DI CELSO](#) (SCpI) osserva come la previsione di una riduzione del diritto annuale delle camere di commercio rappresenti una misura di rilancio del sistema economico, volta, suo avviso, a ridurre i costi gravanti sulle imprese e a incentivare la semplificazione del sistema burocratico.

[Ettore ROSATO](#) (PD), nel ringraziare il relatore e il rappresentante del Governo per l'attività di mediazione svolta al fine di addivenire a una riformulazione condivisa degli identici emendamenti Plangger 28.11, Morassut 28.7, Carrescia 28.4, Taranto 28.21, Misuraca 28.28, Balduzzi 28.29, Brunetta 28.36, D'Attorre 28.22, Roberta Agostini 28.33 e Mucci 28.23, sottolinea l'importanza di prevedere misure volte a ridurre gli oneri a carico delle imprese, tra le quali è da ascrivere, a suo avviso, la riduzione del diritto annuale dovuto alle camere di commercio.

[Fabiana DADONE](#) (M5S) non accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento Mucci 28.23, di cui è cofirmataria, come illustrata dal relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti Plangger 28.11, Morassut 28.7, Carrescia 28.4, Taranto 28.21, Misuraca 28.28, Balduzzi 28.29, Roberta Agostini 28.33, Brunetta 28.36 e D'Attorre 28.22 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Plangger 28.11, Morassut 28.7, Carrescia 28.4, Taranto 28.21, Misuraca 28.28, Balduzzi 28.29, Roberta Agostini 28.33, Brunetta 28.36 e D'Attorre 28.22, si intendono precluse tutte le restanti proposte emendative riferite all'articolo 28.

[Florian KRONBICHLER](#) (SEL) chiede chiarimenti in ordine all'invito al ritiro, altrimenti parere contrario, formulato dal relatore e dal rappresentante del Governo sull'articolo aggiuntivo a sua firma 28.04, volto alla soppressione dell'imposta di bollo sugli atti trasmessi alle pubbliche amministrazioni per via telematica.

[Emanuele FIANO](#) (PD), *relatore*, pur condividendo le finalità dell'articolo aggiuntivo Kronbichler 28.04, fa presente che la contrarietà su tale proposta emendativa trova giustificazione nel fatto che la copertura finanziaria dei relativi oneri è prevista a valere su un aumento della tassazione dei giochi pubblici, in particolare disponendo un allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai diversi concessionari di giochi pubblici legali, intervenendo quindi su una materia che deve eventualmente essere oggetto di una riforma complessiva da parte delle amministrazioni di competenza.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Kronbichler 28.04.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, avverte che, constatata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo 28.018, si intende che lo stesso vi abbia rinunciato.

[Emanuele FIANO](#) (PD) esprime i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 50. Esprime parere contrario sull'emendamento Molteni 50.8. Invita al ritiro o altrimenti esprime parere contrario sull'emendamento Tidei 50.1. Esprime parere favorevole sull'emendamento Centemero 50.10. Invita al ritiro o altrimenti esprime parere contrario sugli emendamenti Di Salvo 50.5, Placido 50.11, La Russa 50.12, Businarolo 50.13, Lodolini 50.3, Tartaglione 30.14, Fabbri 50.15, Businarolo 50.16, sugli identici emendamenti Di Salvo 50.6, Airaudo 50.17, Tidei 50.2, e Fabbri 50.4. Esprime parere favorevole sull'emendamento Morani 50.18, se riformulato nei termini riportati in allegato. Invita al ritiro o altrimenti esprime parere contrario sull'emendamento Schullian 50.9. Esprime parere favorevole sull'emendamento Ferranti 50.7, se riformulato nei termini riportati in allegato. Invita al ritiro o altrimenti esprime parere contrario sull'emendamento Businarolo 50.19, sugli identici emendamenti Balduzzi 50.20, Centemero 50.21 e Marco Meloni 50.22, sull'emendamento Centemero 50.21. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Ferranti 50.01.

Il viceministro [Enrico COSTA](#) esprime parere conforme a quello del relatore.

[Marilena FABBRI](#) (PD) chiede se gli emendamenti Di Salvo 50.6, Airaudo 50.17, Tidei 50.2, e Fabbri 50.4 su cui il relatore ha invitato al ritiro o altrimenti parere contrario, non possano essere considerati assorbiti dall'eventuale approvazione della nuova formulazione dell'emendamento Morani 50.18, anche se in ordine di votazione lo precedono.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, fa presente che il relatore può solo esprimere il parere sugli emendamenti, mentre la decisione su assorbimenti e preclusioni spetta alla Presidenza.

La Commissione respinge l'emendamento Molteni 50.8.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Tidei 50.1, si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Centemero 50.10 (*vedi allegato 2*) e respinge gli emendamenti Di Salvo 50.5 e Placido 50.11.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento La Russa 50.12, si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Businarolo 50.13.

[Daniela Matilde Maria GASPARINI](#) (PD) sottoscrive gli emendamenti Lodolini 50.3 e Tartaglione 50.14 e li ritira.

[Marilena FABBRI](#) (PD) ritira il suo emendamento 50.15.

La Commissione respinge l'emendamento Businarolo 50.16.

[Nazzareno PILOZZI](#) (Misto-LED), nell'annunciare il ritiro dell'emendamento 50.6, di cui è cofirmatario in quanto ricompreso sostanzialmente nella riformulazione dell'emendamento Morani 50.18, chiede al Governo se risultano problemi di pagamento per l'anno in corso e di rifinanziamento dei pagamenti per l'anno prossimo dei tirocinanti presso l'amministrazione giudiziaria.

Il viceministro [Enrico COSTA](#) replica all'onorevole Pillozzi che per rispondere alla sua domanda è necessaria una verifica.

[Ettore ROSATO](#) (PD) sottoscrive l'emendamento Tidei 50.2 e lo ritira.

[Marilena FABBRI](#) (PD) ritira il suo emendamento 50.4.

La Commissione respinge l'emendamento Airaudò 50.17.

[Alessia MORANI](#) (PD) accetta la riformulazione del suo emendamento 50.18.

Il viceministro [Enrico COSTA](#) esprime parere favorevole sulla nuova formulazione dell'emendamento 50.18.

La Commissione approva l'emendamento Morani 50.18 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

[Albrecht PLANGGER](#) (Misto-Min.Ling.) ritira l'emendamento Schullian 50.9 di cui è cofirmatario.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, ritiene necessario un approfondimento della nuova formulazione dell'emendamento Ferranti 50.7 per comprenderne la portata rispetto alla disposizione novellata. Ne propone, quindi, l'accantonamento unitamente agli emendamenti riferiti al comma 2, vale a dire 50.19, 50.20, 50.21, 50.22 e 50.23.

La Commissione accantona gli emendamenti Ferranti 50.7, Businarolo 50.19, Balduzzi 50.20, Centemero 50.21, Marco Meloni 50.22 e Centemero 50.23.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Ferranti 50.01 (*vedi allegato 2*).

[Emanuele FIANO](#) (PD) *relatore*, esprime il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 2. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Ferranti 2.1 e 2.2. Invita al ritiro o altrimenti esprime parere contrario sull'emendamento Kronbichler 2.26. Propone l'accantonamento dell'emendamento Leone 2.18. Esprime parere favorevole sull'emendamento Kronbichler 2.27. Invita al ritiro o altrimenti esprime parere contrario sull'emendamento Mazziotti di Celso 2.21. Esprime parere favorevole sull'emendamento Ferranti 2.3. Invita al ritiro o altrimenti esprime parere contrario sugli identici emendamenti Brunetta 2.10, Colletti 2.14, Balduzzi 2.15 e Kronbichler 2.25, sugli emendamenti Lauricella 2.4, Centemero 2.8, Colletti 2.11, sugli identici emendamenti Sarro 2.7, Alberto Giorgetti 2.9 e Colletti 2.12, sugli emendamenti Colletti 2.13 e Di Lello 2.19, sugli identici emendamenti Lauricella 2.5 e Sarro 2.6, nonché sugli emendamenti Leone 2.16 e 2.17 e Pagano 2.24. Esprime parere favorevole sull'emendamento Famiglietti 2.23. Invita al ritiro o altrimenti esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Mazzoli 2.01.

Il Viceministro [Enrico COSTA](#) esprime parere conforme quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Ferranti 2.1 e 2.2 (*vedi allegato 2*).

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, avverte che l'emendamento Kronbichler 2.26 è da considerarsi precluso dall'approvazione dell'emendamento Ferranti 2.2.

La Commissione accantona l'emendamento Leone 2.18 e approva l'emendamento Kronbichler 2.27 (*vedi allegato 2*).

[Andrea MAZZIOTTI DI CELSO](#) (SCpI) ritira il proprio emendamento 2.21

La Commissione approva l'emendamento Ferranti 2.3 (*vedi allegato 2*). La Commissione accantona tutti gli emendamenti riferiti al comma 4 dell'articolo 2.

[Antonio LEONE](#) (NCD) chiede chiarimenti circa il parere contrario espresso dal relatore sui suoi emendamenti 2.16 e 2.17.

[Emanuele FIANO](#) (PD), *relatore*, ritiene che i suddetti emendamenti Leone 2.16 e 2.17 anticipino in modo anomalo la questione del collocamento fuori ruolo dei magistrati su cui interviene l'articolo 8 del decreto-legge in esame.

[Antonio LEONE](#) (NCD) dichiara di non comprendere le ragioni della supposta anomalia di tali emendamenti. Sottolinea infatti come, anche nel corso delle audizioni svoltesi presso la Commissione giustizia della Camera, sia emerso che l'annullamento del mantenimento in servizio di un elevato numero di magistrati sta determinando gravi disfunzioni del sistema giudiziario, specie per quanto riguarda gli organi di giustizia amministrativa.

Evidenzia, inoltre, come la posizione del Governo sui suddetti emendamenti 2.16 e 2.17 sia in contrasto con gli indirizzi espressi dal Governo.

[Donatella FERRANTI](#) (PD), con riferimento all'emendamento Leone 2.16, ritiene che esso sia collocato in modo anomalo tra gli emendamenti riferiti all'articolo 2, il quale disciplina la procedura per l'attribuzione per gli incarichi direttivi e semi direttivi ai magistrati dovendo essere, più correttamente, riferito all'articolo 8, relativo al collocamento fuori ruolo dei magistrati. Ritiene, infatti che da tale errata collocazione degli emendamenti in esame derivi l'apparente «anomalia» dell'emendamento stesso, facendolo apparire esclusivamente volto a obiettivi discriminatori.

Il ministro [Maria Anna MADIA](#), nel rilevare come la tematica sottesa agli emendamenti Leone 2.16 e 2.17 sia di notevole interesse per il Governo e sia oggetto dell'articolo 8 del decreto-legge, ritiene che sarà possibile approfondirla adeguatamente nel corso dell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 stesso.

[Antonio LEONE](#) (NCD) ritira i suoi emendamenti 2.16 e 2.17.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, con riferimento alla questione della collocazione degli emendamenti Leone 2.16 e 2.17, sottolinea come essi siano riferibili al contenuto dell'articolo 2 e come, peraltro, la scelta di presentare un emendamento con riferimento ad un determinato articolo di un provvedimento spetti al presentatore dell'emendamento stesso.

Avverte che l'emendamento Pagano 2.24 è ritirato e che il deputato Rosato sottoscrive l'emendamento Famiglietti 2.23 (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva l'emendamento Famiglietti 2.23.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Mazzoli 2.01 è ritirato.

La seduta, sospesa alle 13.40, riprende alle 14.40.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, ricorda che, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 2 del provvedimento, era rimasto da ultimo accantonato l'emendamento Leone 2.18.

[Emanuele FIANO](#) (PD), *relatore*, propone di mantenere per il momento accantonato l'emendamento Leone 2.18 e di procedere piuttosto all'esame dell'emendamento Ferranti 50.7, anch'esso in precedenza accantonato al fine di valutare la portata della riformulazione proposta dal relatore e condivisa dal rappresentante del Governo rispetto alla disposizione novellata. All'esito degli approfondimenti svolti, propone quindi un'ulteriore riformulazione dell'emendamento Ferranti 50.7, nei termini riportati in allegato, sul quale esprime parere favorevole.

Il ministro [Maria Anna MADIA](#) esprime parere favorevole sull'emendamento Ferranti 50.7, così come da ultimo riformulato.

[Donatella FERRANTI](#) (PD) accetta la ulteriore riformulazione proposta dal relatore e condivisa dal Governo dell'emendamento a sua firma 50.7.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, con riferimento all'emendamento Ferranti 50.7 manifesta la propria perplessità rispetto alla prospettiva di introdurre un abbassamento dell'età per l'accesso ai ruoli della magistratura, che potrebbe andare a discapito del naturale percorso formativo e della necessaria esperienza richiesta per assolvere a funzioni tanto delicate quali quelle svolte dalla magistratura nel suo complesso.

La Commissione approva quindi l'emendamento Ferranti 50.7, così come riformulato (*vedi allegato 2*).

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Ferranti 50.7, così come ulteriormente riformulato, si intendono preclusi gli emendamenti Businarolo 50.19, gli identici emendamenti Balduzzi 50.20, Centemero 50.21 e Marco Meloni 50.22 nonché l'emendamento Centemero 50.23.

[Emanuele FIANO](#) (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 8 del provvedimento, formula un invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Gitti 8.10 e 8.11, Centemero 8.19 e Leone 8.27; esprime, inoltre, parere favorevole sugli emendamenti Centemero 8.18 e Giachetti 8.9, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato. Formula altresì un invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Dorina Bianchi 8.17, Dieni 8.25 e 8.24, Dorina Bianchi 8.14, sugli identici emendamenti Dorina Bianchi 8.13 e Centemero 8.26, nonché sugli emendamenti Dorina Bianchi 8.16 e 8.15 e Dieni 8.23. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Centemero 8.20 e Dadone 8.22, nonché invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sull'emendamento Mazziotti Di Celso 8.12. Con riferimento all'emendamento Giachetti 8.1, ricorda che sono da ritenersi ammissibili i soli capoversi commi *3-bis*, *3-quater*, *3-quinquies*, *3-sexies* e *3-septies* del medesimo, sui quali formula un invito al ritiro, altrimenti parere contrario. Formula, infine, un invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sull'emendamento Dieni 8.21 e sull'articolo aggiuntivo Centemero 8.01.

Il ministro [Maria Anna MADIA](#) esprime parere conforme a quello del relatore.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori, dichiara decaduti gli emendamenti Gitti 8.10 e 8.11; prende altresì atto che l'emendamento Centemero 8.19 è stato ritirato.

[Antonio LEONE](#) (NCD), intervenendo sull'emendamento a sua firma 8.27, ne illustra le finalità volte anche a raccogliere le preoccupazioni sollevate da diversi settori della magistratura in ordine alle conseguenze negative che potrebbero derivare, in termini di congruità delle dotazioni organiche di personale, dalla soppressione dell'istituto del trattenimento in servizio. Ciò premesso, ritira comunque l'emendamento a sua firma 8.27.

[Donatella FERRANTI](#) (PD), con riferimento all'intervento testé svolto dal collega Leone, osserva tuttavia come la formulazione dell'emendamento 8.27 non apparisse pienamente coerente alle finalità dallo stesso perseguite.

[Elena CENTEMERO](#) (FI-PdL) e [Roberto GIACHETTI](#) (PD) accolgono la riformulazione proposta dal relatore e condivisa dal Governo dei rispettivi emendamenti 8.18 e 8.9.

La Commissione approva gli identici emendamenti Centemero 8.18 e Giachetti 8.9, così come riformulati (*vedi allegato 2*).

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, prende atto che gli emendamenti Dorina Bianchi 8.17 e Dieni 8.25 sono stati ritirati dai presentatori.

La Commissione respinge l'emendamento Dieni 8.24.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, prende atto che gli emendamenti Dorina Bianchi 8.14 e gli identici emendamenti Dorina Bianchi 8.13 e Centemero 8.26 sono stati ritirati dai presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge quindi gli emendamenti Dorina Bianchi 8.16 e 8.15.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, avverte che l'emendamento Dieni 8.23 è stato ritirato dal presentatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Centemero 8.20 e Dadone 8.22 (*vedi allegato 2*).

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Centemero 8.20 e Dadone 8.22, l'emendamento Mazziotti Di Celso 8.12 s'intende precluso.

[Roberto GIACHETTI](#) (PD), intervenendo sull'emendamento a sua firma 8.1, chiarisce che lo stesso non ha alcuna finalità punitiva nei confronti della magistratura ma è semplicemente volto a disciplinare un istituto, quello del collocamento fuori ruolo, che viene utilizzato da un numero assai ridotto di magistrati. In particolare, *ratio* della proposta emendativa è quella di fissare un contingente ed una durata massima per il collocamento fuori ruolo di magistrati e avvocati e procuratori dello Stato, stabilendo altresì che al personale interessato spetti esclusivamente il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, compresa l'indennità, e i relativi oneri, che rimangono a carico della stessa. Fa inoltre presente che l'articolo 8 del provvedimento in esame interviene con esclusivo riferimento agli incarichi negli uffici di diretta collaborazione. Alla luce delle considerazioni svolte, invita pertanto il Governo a riconsiderare il parere in precedenza espresso sulle parti ammissibili dell'emendamento a sua firma 8.1, rimettendosi su di esse alla Commissione.

Il ministro [Maria Anna MADIA](#) propone di procedere ad una votazione per parti separate dell'emendamento Giachetti 8.1. Qualora si acconsentisse a tale soluzione, il Governo confermerebbe l'invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sulle parti ammissibili

dell'emendamento Giachetti 8.1 in precedenza richiamate, ad eccezione del capoverso comma 3-*quater*, sul quale il Governo si rimetterebbe alla Commissione.

[Emanuele FIANO](#) (PD), *relatore*, concorda con la proposta di votazione per parti separate e con il parere espresso sui singoli capoversi dichiarati ammissibili dell'emendamento Giachetti 8.1, testé formulati dal ministro Madia.

[Dorina BIANCHI](#) (NCD) osserva che prevedere la gratuità del collocamento fuori ruolo per i soli appartenenti alla magistratura potrebbe tuttavia presentare taluni profili di incostituzionalità.

Il ministro [Maria Anna MADIA](#) rileva come, in effetti, potrebbe determinarsi, perlomeno con riferimento agli incarichi presso gli uffici di diretta collaborazione, una disparità di trattamento economico tra il personale fuori ruolo appartenente alla magistratura e quello proveniente da altre professioni o carriere.

[Francesco SANNA](#) (PD) osserva che la previsione di mantenere per il personale collocato fuori ruolo, ai sensi del comma 66 della legge n. 190 del 2012, esclusivamente il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza, potrebbe instaurare un meccanismo che renda impossibile avvalersi, nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, delle capacità di giovani magistrati.

[Andrea GIORGIS](#) (PD) domanda al relatore se attraverso una riformulazione del comma 3-*quater* possa essere superato il rischio di penalizzare, nell'ambito dell'assegnazione degli incarichi di diretta collaborazione del Ministro, esclusivamente la categoria dei magistrati.

[Dorina BIANCHI](#) (NCD), pur concordando con alcune delle considerazioni svolte dal collega Giachetti, ritiene che la questione prospettata abbia risvolti delicati che sarebbe preferibile affrontare in maniera più complessiva e non attraverso una proposta emendativa.

[Emanuele FIANO](#) (PD), *relatore*, nel dichiararsi contrario a tentativi di riformulazione non del tutto convincenti, si dichiara, invece, favorevole ad una riformulazione del solo comma 3-*quater*. Chiede, pertanto, di accantonare l'emendamento Giachetti 8.1.

La Commissione, dopo aver consentito alla proposta di accantonare l'emendamento Giachetti 8.1, respinge, quindi, l'emendamento Dieni 8.21.

[Elena CENTEMERO](#) (FI-PdL) non comprende le ragioni che hanno indotto il relatore e il Governo a formulare un parere contrario sull'articolo aggiuntivo 8.01, a sua firma, evidenziando che la finalità della propria proposta emendativa è quella di rendere possibile il tirocinio anche presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, riservandolo a giovani laureati meritevoli. Ne propone, quindi, l'accantonamento, invitando ad un approfondimento della questione.

La Commissione consente.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, domanda, quindi, al relatore se abbia sciolto la riserva sull'emendamento Leone 2.18.

[Emanuele FIANO](#) (PD), *relatore*, formula un parere favorevole sull'emendamento Leone 2.18.

Il viceministro [Enrico COSTA](#), formula un parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento Leone 2.18 (*vedi allegato 2*).

[Andrea GIORGIS](#) (PD), chiedendo di intervenire sull'emendamento appena approvato per una puntualizzazione, osserva che la riduzione da due anni a un solo anno per l'assegnazione degli incarichi dirigenziali del Consiglio Superiore della Magistratura dovrebbe essere accompagnata dalla previsione che gli incarichi stessi siano banditi dal nuovo Consiglio.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, fa presente che non è possibile, a livello di procedura, integrare una votazione già effettuata.

[Ettore ROSATO](#) (PD) segnala che nei giorni scorsi, alcuni emendamenti sui quali la Commissione si era già espressa, sono successivamente stati accantonati e poi posti nuovamente in votazione.

[Roberta LOMBARDI](#) (M5S) ritiene che la prassi di ritornare su votazioni già effettuate sia una prassi molto pericolosa e che il proprio gruppo intende contrastare strenuamente, schierandosi a difesa delle regole.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, precisa che non si tratterebbe di revocare del tutto una votazione, ma di prevedere l'inserimento di un ulteriore periodo che specifichi meglio la portata della disposizione. Ribadisce, comunque, di essere favorevole ad individuare soluzioni più corrette.

[Andrea GIORGIS](#) (PD) ritiene che la presentazione di un emendamento del relatore sia la soluzione più ragionevole.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, comunica che sono stati presentati subemendamenti alle proposte emendative 3.85, 21.03 e 27.050 del Governo e 13.02 del relatore.

Avverte che i subemendamenti Ottobre 0.3.85.2 e Lorefice 0.27.050.9 sono da ritenersi inammissibili in quanto recano un contenuto ultroneo rispetto a quello dell'emendamento a cui si riferiscono.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, avverte che, su richiesta del relatore, la Commissione passa all'esame dell'emendamento Giachetti 8.1, precedentemente accantonato.

[Emanuele FIANO](#) (PD), *relatore*, ricordando preliminarmente che l'emendamento Giachetti 8.1 è stato dichiarato inammissibile limitatamente ai commi 3-*ter*, 3-*octies* e 3-*novies*, pur dichiarandosi in linea di principio d'accordo su quanto previsto dal comma 3-*quater*, esprime parere contrario sulle parti ammissibili dello stesso emendamento in quanto è risultato, in esito ad apposite verifiche, che le stesse sarebbero di difficile applicazione.

[Roberto GIACHETTI](#) (PD) evidenzia che la genericità delle disposizioni ammissibili è collegata all'esclusione delle parti dichiarate inammissibili.

[Emanuele FIANO](#) (PD), *relatore*, conferma il parere contrario sull'emendamento Giachetti 8.1.

Il ministro [Maria Anna MADIA](#) concorda con il parere espresso dal relatore sui commi 3-*bis*, 3-*quinquies*, 3-*sexies* e 3-*septies*, rimettendosi alla Commissione per quanto riguarda il comma 3-*quater*.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, pone in votazione l'emendamento Giachetti 8.1 per parti separate.

[Enzo LATTUCA](#) (PD) preannuncia il proprio voto contrario sul comma 3-*quater* dell'emendamento Giachetti 8.1.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i commi 3-*bis*, 3-*quinquies*, 3-*sexies* e 3-*septies* dell'emendamento Giachetti 8.1 e il comma 3-*quater* dell'emendamento Giachetti 8.1

[Emanuele FIANO](#) (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori degli identici emendamenti Borghi 3.23 e De Menech 3.55, e degli emendamenti Kronbichler 3.79, Grimoldi 3.16. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Rosato 3.52 e Ghizzoni 3.68. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori degli emendamenti D'Alia 3.29, Nesci 3.62 e 3.64, Ghizzoni 3.69, Vacca 3.22, 3.25 e 3.27, Paola Bragantini 3.61, Vacca 3.26, Manzi 3.15, Airaudò 3.80, Centemero 3.28, Censore 3.2. Esprime parere favorevole, purché riformulato nei termini riportati in allegato, sull'emendamento Giorgis 3.60. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori degli emendamenti Rosato 3.30, D'Alia 3.32, Fauttilli 3.33, D'Alia 3.31. Esprime parere favorevole, purché riformulato nei termini riportati in allegato, sull'emendamento Rosato 3.54. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori degli emendamenti Brunetta 3.44, De Micheli 3.4 e 3.11, Brunetta 3.46, Lattuca 3.58, Di Salvo 3.7 e 3.8, Placido 3.81, Pizzolante 3.76 e 3.77, nonché degli identici emendamenti Lodolini 3.18, Gasparini 3.12, Squeri 3.40 e Guerra 3.72. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori degli identici emendamenti De Micheli 3.6 e Laffranco 3.47. Esprime parere favorevole sull'emendamento Miotto 3.34. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori degli identici emendamenti Giulietti 3.19, Squeri 3.41 e Guerra 3.73. Esprime parere favorevole, limitatamente al comma 5-*bis*, sugli identici emendamenti Squeri 3.39, Guerra 3.71, Gasparini 3.14 e Bruno Bossio 3.17. Con riferimento agli identici emendamenti Gneccchi 3.45, Ciprini 3.43 e Rostan 3.78, esprime parere favorevole limitatamente al comma 5-*ter*. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori degli emendamenti Ciprini 3.83, degli identici emendamenti Dorina Bianchi 3.67 e Calabrò 3.3. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Sereni 3.5 e D'Alia 3.35. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori degli emendamenti Carrescia 3.1, Iacono 3.59, Lorefice 3.38. Esprime parere favorevole sull'emendamento Causi 3.75. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori degli identici emendamenti Iacono 3.24 e Pagano 3.70. Esprime parere favorevole sull'emendamento Lattuca 3.57, purché riformulato nei termini riportati in allegato. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Rosato 3.53 e Pillozzi 3.10. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori degli emendamenti Nesci 3.49 e 3.50, Laffranco 3.37, Nesci 3.36, nonché degli identici emendamenti Squeri 3.42, Lodolini 3.20 e Guerra 3.74. Invita altresì al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori degli emendamenti Brunetta 3.48, Di Salvo 3.9, Gasparini 3.13, Dorina Bianchi 3.56, Nesci 3.65, Kronbichler 3.82 e Monchiero 3.51. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori degli articoli aggiuntivi Nesci 3.01, 3.02 e 3.03, Centemero 3.04, Placido 3.05 e Mottola 3.07.

Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori dei subemendamenti Rosato 0.3.84.1 e Ciprini 0.3.84.2, esprime parere favorevole sul subemendamento Rosato 0.3.84.3 e propone l'accantonamento del subemendamento Rosato 0.3.84.4. Raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 3.84.

Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, la presentatrice del subemendamento Dorina Bianchi 0.3.85.1 ed esprime parere favorevole sull'emendamento del Governo 3.85.

Il ministro [Maria Anna MADIA](#) concorda con i pareri espressi dal relatore, ad eccezione di quello relativo all'emendamento Ghizzoni 3.68. Su tale emendamento esprime parere favorevole, invitando il relatore a rivedere il proprio parere.

[Emanuele FIANO](#) (PD), *relatore*, accogliendo la richiesta del Ministro, esprime parere favorevole sull'emendamento Ghizzoni 3.68.

[Ettore ROSATO](#) (PD) ritira gli emendamenti Borghi 3.23 e De Menech 3.55.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Kronbichler 3.79 e Grimoldi 3.16 e approva l'emendamento Rosato 3.52 (*vedi allegato 2*).

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, dichiara decaduto l'emendamento D'Alia 3.29.

La Commissione approva l'emendamento Ghizzoni 3.68 (*vedi allegato 2*).

[Dalila NESCI](#) (M5S) illustra il proprio emendamento 3.62, segnalando che esso è volto a estendere, anche ai Corpi di Polizia, l'applicazione dell'articolo 4 del decreto-legge n. 101 del 2013 (cosiddetta legge D'Alia), relativo all'obbligo di assumere tutti i candidati risultati idonei, prima di bandire nuovi concorsi. Ricorda che un emendamento di analogo contenuto era stato presentato anche in occasione dell'esame della legge di stabilità per il 2014.

[Emanuele FIANO](#) (PD), *relatore*, si dichiara favorevole, in linea generale, a quanto proposto dalla collega Nesci con l'emendamento in esame, ma evidenzia che lo scorrimento delle graduatorie concorsuali ai fini delle assunzioni nei Corpi di Polizia è impedito dalle particolari modalità di reclutamento previste per questa categoria di lavoratori ed in particolare dalla previsione che una parte di tale personale viene assunta solo dopo aver prestato servizio nelle Forze armate, in qualità di volontario, in ferma prefissata quadriennale.

[Ettore ROSATO](#) (PD) osserva che il problema nasce dal fatto che alcuni Ministeri non hanno applicato la legge D'Alia, con le conseguenze che sono ora sotto gli occhi di tutti. Premesso quindi che non è possibile contrapporre gli idonei di un concorso ai vincitori dei concorsi successivi, si dice convinto che la soluzione proposta dal relatore sia equilibrata e tale da non ledere i diritti di nessuno.

[Giuseppe LAURICELLA](#) (PD) sottoscrive il subemendamento Rosato 0.3.84.1.

Il ministro [Maria Anna MADIA](#) afferma che il Governo concorda sul fatto che occorre una norma generale – e infatti ha dato parere favorevole sull'emendamento che estende l'applicazione della legge D'Alia anche agli enti locali, – ma ritiene anche che si debba trovare una soluzione ai problemi sorti in sede di applicazione della medesima legge D'Alia.

[Dalila NESCI](#) (M5S) osserva che è vero che con la costituzione di così tanti idonei sono state create aspettative che forse non potevano essere soddisfatte, ma è anche vero che, in presenza di tanti idonei, non si sarebbero dovuti prevedere nuovi concorsi. In ogni caso, il suo gruppo condivide la soluzione del relatore e voterà a favore.

[Andrea MAZZIOTTI DI CELSO](#) (SCpI) fa presente che continuare a estendere le platee delle figure stabilizzate rischia di produrre un effetto opposto rispetto a quello perseguito dal decreto-legge, che si prefigge, tra l'altro, di favorire l'ingresso nelle pubbliche amministrazioni delle generazioni più giovani; senza contare che questo modo di procedere è contrario alla logica del concorso pubblico, che non permette di assimilare i vincitori di concorso agli idonei.

[Emanuele FIANO](#) (PD), *relatore*, replicando al deputato Mazziotti Di Celso, fa presente che quello di cui si discute è un caso particolare, in quanto l'assunzione degli idonei dei concorsi svolti è stata per anni sospesa a causa del blocco del *turn over* e nel frattempo sono stati indetti nuovi concorsi, che hanno avuto i loro vincitori. Rivolgendosi quindi alla deputata Nesci, fa presente che la cosiddetta «II aliquota» sono futuri agenti di polizia attualmente impegnati nelle forze armate, anche in teatri di guerra. Se si soddisfacessero le richieste degli ultimi vincitori di concorso, si arrecherebbe un danno a questi ultimi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Nesci 3.62 e 3.64.

[Ettore ROSATO](#) (PD) sottoscrive e ritira l'emendamento Ghizzoni 3.69.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Vacca 3.22, 3.25 e 3.27.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, prende atto che l'emendamento Paola Bragantini 3.61 viene ritirato dai presentatori.

La Commissione respinge l'emendamento Vacca 3.26.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, prende atto che l'emendamento Manzi 3.15 viene ritirato dai presentatori.

La Commissione respinge l'emendamento Airaudò 3.80.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, avverte che l'emendamento Centemero 3.28 si intende accantonato.

La Commissione respinge l'emendamento Censore 3.2.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, avverte che si passa all'emendamento 3.84 del relatore e ai relativi subemendamenti.

[Emanuele FIANO](#) (PD), *relatore*, chiede l'accantonamento del subemendamento Rosato 0.3.84.1.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, avverte che, a seguito della richiesta del relatore, devono intendersi accantonati tutti i subemendamenti all'emendamento 3.84 del relatore, nonché l'emendamento stesso. Si passa quindi all'emendamento 3.85 del Governo e ai relativi subemendamenti.

[Dorina BIANCHI](#) (NCD) ritira il suo subemendamento 0.3.85.1.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, ricorda che il subemendamento Ottobre 0.3.85.2 è stato dichiarato inammissibile.

La Commissione approva l'emendamento 3.85 del Governo (*vedi allegato 2*).

[Emanuele FIANO](#) (PD), *relatore*, propone ai presentatori dell'emendamento Giorgis 3.60 di riformularlo nei termini riportati in allegato.

[Andrea GIORGIS](#) (PD) riformula il suo emendamento 3.60 nei termini indicati dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Giorgis 3.60 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, prende atto che l'emendamento Rosato 3.30 viene ritirato dal presentatore. Constatata quindi l'assenza dei presentatori degli emendamenti D'Alia 3.32, Fauttilli 3.33 e D'Alia 3.31: si intende che vi abbiano rinunciato.

[Emanuele FIANO](#) (PD), *relatore*, propone al presentatore dell'emendamento Rosato 3.54 di riformularlo nei termini riportati in allegato.

[Ettore ROSATO](#) (PD) riformula il suo emendamento 3.54 nei termini indicati dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Rosato 3.54 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, avverte che gli emendamenti Brunetta 3.44 e 3.46 devono intendersi accantonati. Prende quindi atto che gli emendamenti De Micheli 3.4 e 3.11 e Lattuca 3.58 vengono ritirati dai presentatori.

[Titti DI SALVO](#) (Misto-LED), intervenendo sul suo emendamento 3.7, chiarisce che il suo gruppo condivide la finalità dell'articolo 3, ma ritiene necessario, al fine di raggiungere l'obiettivo perseguito dall'articolo, abrogare le norme contenute in altri provvedimenti che rendono difficile raggiungere tale obiettivo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Di Salvo 3.7 e 3.8 e Placido 3.81.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Pizzolante 3.76 e 3.77, si intende che vi abbiano rinunciato. Prende quindi atto che gli identici emendamenti Lodolini 3.18, Gasparini 3.12, Squeri 3.40 e Guerra 3.72, nonché l'emendamento De Micheli 3.6 vengono ritirati dai presentatori. Constata quindi l'assenza del presentatore dell'emendamento Laffranco 3.47: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento Miotto 3.34 (*vedi allegato 2*).

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, prende atto che gli identici emendamenti Giulietti 3.19, Squeri 3.41 e Guerra 3.73 vengono ritirati dai presentatori. Precisa che il parere del relatore sugli identici emendamenti Squeri 3.39, Guerra 3.71, Gasparini 3.14 e Bruno Bossio 3.17 – che è favorevole sulla prima parte (comma 5-*bis*) e contrario sulla seconda parte (commi 5-*ter* e 5-*quater*) – deve intendersi come proposta di riformulazione dei medesimi emendamenti nel senso di mantenere soltanto la prima parte degli stessi. Prende atto che gli identici emendamenti anzidetti vengono riformulati dai presentatori nei termini indicati.

La Commissione approva gli identici emendamenti Squeri 3.39 (*nuova formulazione*), Guerra 3.71 (*nuova formulazione*), Gasparini 3.14 (*nuova formulazione*) e Bruno Bossio 3.17 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

[Emanuele FIANO](#) (PD), *relatore*, ribadisce il parere favorevole espresso sugli identici emendamenti Ghecchi 3.45, Ciprini 3.43 e Rostan 3.78, a condizione che essi siano riformulati mantenendo esclusivamente l'attuale comma 5-*ter*.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, prende atto che la riformulazione proposta dal relatore è stata accettata dai presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Ghecchi 3.45 (*nuova formulazione*), Ciprini 3.43 (*nuova formulazione*) e Rostan 3.78 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Ghecchi 3.45, Ciprini 3.43 e Rostan 3.78, l'emendamento Ciprini 3.83 è da intendersi assorbito.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, fa presente che l'emendamento Dorina Bianchi 3.67 è stato ritirato dai presentatori. Constata quindi l'assenza dei presentatori dell'emendamento Calabrò 3.3: si intende vi abbiano rinunciato.

[Federico FAUTTILLI](#) (PI) sottoscrive l'emendamento D'Alia 3.35.

La Commissione approva gli identici emendamenti Sereni 3.5 e D'Alia 3.35 (*vedi allegato 2*).

[Ettore ROSATO](#) (PD), fatti propri gli emendamenti Carrescia 3.1 e Iacono 3.59, li ritira.

La Commissione respinge l'emendamento Loreface 3.38.

[Ettore ROSATO](#) (PD) sottoscrive l'emendamento Causi 3.75.

La Commissione approva l'emendamento Causi 3.75 (*vedi allegato 2*).

[Ettore ROSATO](#) (PD), fatto proprio l'emendamento Iacono 3.24, lo ritira.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Pagano 3.70: si intende vi abbia rinunciato.

[Emanuele FIANO](#) (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Lattuca 3.57 a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: «*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: 6-bis. I contratti di lavoro a tempo determinato delle province, prorogati fino al 31 dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 101 del 2013, possono essere ulteriormente prorogati, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia, fino all'insediamento dei nuovi soggetti istituzionali così come previsto dalla legge n. 56 del 2014*».

[Enzo LATTUCA](#) (PD), nel dichiarare di accettare la riformulazione proposta dal relatore, esprime apprezzamento per il mantenimento dell'impegno assunto dal Governo in occasione dell'approvazione della legge n. 56 del 2014. Osserva come l'emendamento rechi una soluzione «ponte», in attesa della adozione del decreto legislativo previsto dalla medesima legge n. 56 del 2014, che dovrà completare il riordino delle competenze degli enti territoriali a seguito della riforma. Sottolinea come l'emendamento consenta di assicurare lo svolgimento di servizi particolarmente importanti, quali i centri per l'impiego, con un intervento che, in ogni caso, fa salva l'autonomia degli enti interessati e garantisce l'assenza di nuovi oneri per la finanza pubblica.

[Titti DI SALVO](#) (Misto-LED) dichiara di condividere la riformulazione proposta dal relatore, chiedendo tuttavia le ragioni della mancata riformulazione del suo emendamento 3.7, che presentava un contenuto analogo. Dichiara, comunque, di sottoscrivere l'emendamento Lattuca 3.57, così come riformulato.

Il ministro [Maria Anna MADIA](#), segnala l'opportunità di precisare ulteriormente che la proroga prevista dall'emendamento Lattuca 3.57 abbia luogo nell'ambito delle risorse disponibili presso ciascun ente.

[Emanuele FIANO](#) (PD), *relatore*, concorda con le considerazioni del ministro e propone, quindi, un'ulteriore riformulazione dell'emendamento Lattuca 3.57 nei termini riportati in allegato.

[Enzo LATTUCA](#) (PD) accetta l'ulteriore riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Lattuca 3.57 (*nuova formulazione*) e Rosato 3.53 (*vedi allegato 2*).

[Emanuele FIANO](#) (PD), *relatore*, propone una riformulazione dell'emendamento Pillozzi 3.10 nei termini indicati in allegato.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, accantona l'esame dell'emendamento Pilozzi 3.10, al fine di consentire ai componenti della Commissione di valutare la portata della nuova formulazione proposta dal relatore.

La Commissione acconsente. Respinge, quindi, l'emendamento Nesci 3.49.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, fa presente che l'emendamento Nesci 3.50 è stato ritirato. Constata, quindi, l'assenza del presentatore dell'emendamento Laffranco 3.37: si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Nesci 3.36.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, fa presente che gli identici emendamenti Squeri 3.42 e Lodolini 3.20 sono stati ritirati.

[Ettore ROSATO](#) (PD), fatto proprio l'emendamento Guerra 3.74, lo ritira.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, fa presente che l'emendamento Brunetta 3.48 è stato ritirato.

La Commissione respinge l'emendamento Di Salvo 3.9.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, fa presente che gli emendamenti Gasparini 3.13, Dorina Bianchi 3.56 e Nesci 3.66 sono stati ritirati.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Nesci 3.65 e Kronbichler 3.82.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Monchiero 3.51: si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Nesci 3.01, 3.02 e 3.03.

[Elena CENTEMERO](#) (FI-PdL) chiede che l'articolo aggiuntivo 3.04, di cui è firmataria, sia esaminato insieme alle proposte emendative di analogo contenuto riferite all'articolo 1 del decreto.

La Commissione accantona l'articolo aggiuntivo Centemero 3.04. Respinge, quindi, l'articolo aggiuntivo Placido 3.05.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Mottola 3.07: si intende vi abbia rinunciato. Avverte, quindi, che si procederà alla votazione dell'emendamento 3.84 del relatore e dei relativi subemendamenti, già accantonati.

[Emanuele FIANO](#) (PD), *relatore*, formula un invito al ritiro dei subemendamenti Rosato 0.3.84.1 e 0.3.84.4, segnalando che, in caso contrario, il parere sulle proposte sarà contrario. Conferma, quindi, il proprio parere contrario sul subemendamento Ciprini 0.3.84.2 e il parere favorevole sul subemendamento Rosato 0.3.84.3.

[Ettore ROSATO](#) (PD) ritira i suoi subemendamenti 0.3.84.1 e 0.3.84.4.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Ciprini 0.3.84.2 e approva il subemendamento Rosato 0.3.84.3, nonché l'emendamento 3.84 del relatore, come modificato dall'approvazione del suddetto subemendamento (*vedi allegato 2*).

[Emanuele FIANO](#) (PD), *relatore*, con riferimento all'emendamento Centemero 3.28, accantonato in precedenza, a seguito degli approfondimenti svolti, conferma il proprio parere contrario.

[Elena CENTEMERO](#) (FI-PdL) ritira il proprio emendamento 3.28, nonché gli emendamenti Brunetta 3.44 e 3.46, precedentemente accantonati, di cui è cofirmataria.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, nel segnalare che si passerà alla votazione dell'emendamento Pilozzi 3.10, precedentemente accantonato, chiede al presentatore se accetti la riformulazione proposta dal relatore.

[Nazzareno PILOZZI](#) (Misto-LED) accetta la riformulazione del suo emendamento 3.10 proposto dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Pilozzi 3.10 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

[Giulia SARTI](#) (M5S), intervenendo con riferimento all'articolo aggiuntivo Centemero 3.04, accantonato nell'ottica di votarlo alle proposte emendative riferiti all'articolo 1 vertenti sulla stessa materia, osserva come tale proposta, al comma 2, preveda la presentazione della domanda di pensionamento entro il 30 giugno 2014, facendo riferimento ad un termine ampiamente scaduto.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, osserva che la questione potrà essere esaminata quando si procederà all'esame delle proposte emendative riferiti all'articolo 1.

[Emanuele FIANO](#) (PD), *relatore*, fa presente di aver approfondito le proprie valutazioni con riferimento alle richieste di una riconsiderazione degli effetti derivanti dall'approvazione dell'emendamento Leone 2.18. In proposito, rappresenta che il combinato disposto di quella norma con la nuova disciplina della copertura temporale delle vacanze degli incarichi direttivi e semidirettivi non consente di omettere la pubblicazione delle vacanze per un anno, cioè per il tempo prescritto per poter effettuare delle domande di concorso per gli incarichi direttivi dopo la cessazione della consiliatura. Ritiene, pertanto, che non vi sia ragione per tornare sulle decisioni già assunte dalla Commissione.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, prima di passare all'esame di ulteriori proposte emendative, per agevolare il lavoro del relatore, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 17.05, riprende alle 18.05.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, avverte che la Commissione riprende l'esame dagli emendamenti accantonati all'articolo 2.

Il viceministro [Enrico COSTA](#) osserva che, sul tema del conferimento degli incarichi dirigenziali del Consiglio Superiore della Magistratura, il dibattito svolto in Commissione ha fatto emergere criticità anche rilevanti dal punto di vista della natura giuridica degli atti in oggetto. Questi, infatti, sarebbero assimilabili agli atti di Alta amministrazione, in quanto emanati da un organo costituzionale.

Propone, pertanto, di riformulare gli identici emendamenti Brunetta 2.10, Colletti 2.14, Balduzzi 2.15 e Kronbichler 2.25 nel senso di mantenere il comma 4 dell'articolo 2, stralciando, tuttavia, al primo periodo, le parole da «contro» fino a «manifesto» e sostituendo al secondo periodo la parola «predetti» con le parole «concernenti il conferimento e la conferma di incarichi direttivi e predirettivi».

[Emanuele FIANO](#) (PD), *relatore*, dichiara di volere fare propria la riformulazione proposta dal Governo.

[Giuseppe LAURICELLA](#) (PD), osserva che la riformulazione prospettata preclude la votazione dell'emendamento 2.4, a sua prima firma. Domanda, inoltre, per quale ragione la medesima riformulazione non possa essere applicata anche all'emendamento 2.5, anch'esso a sua prima firma.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, fa presente che il parere del relatore e del Governo sull'emendamento Lauricella 2.5 è contrario.

Il viceministro [Enrico COSTA](#) precisa che la posizione del Governo sul regime dell'ottemperanza è favorevole al mantenimento del regime previsto dal decreto-legge in esame.

[Elena CENTEMERO](#) (FI-PdL), [Andrea MAZZIOTTI DI CELSO](#) (SCpI) e [Florian KRONBICHLER](#) (SEL) accettano la riformulazione dei loro rispettivi emendamenti.

[Giulia SARTI](#) (M5S) insiste per la votazione dell'emendamento Colletti 2.14, di cui è cofirmataria.

La Commissione, quindi, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Colletti 2.14 ed approva gli identici emendamenti Brunetta 2.10, Balduzzi 2.15 e Kronbichler 2.25, così come riformulati (*vedi allegato 2*).

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Brunetta 2.10, Balduzzi 2.15 e Kronbichler 2.25, risultano preclusi gli emendamenti Lauricella 2.4, Centemero 2.8, Colletti 2.11, nonché gli identici emendamenti Sarro 2.7, Alberto Giorgetti 2.9 e Colletti 2.12.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Colletti 2.13.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, constata l'assenza dei suoi firmatari, dichiara decaduto l'emendamento Di Lello 2.19.

[Giuseppe LAURICELLA](#) (PD) e [Giulia SARTI](#) (M5S) ritirano, rispettivamente, gli identici emendamenti Lauricella 2.5 e Sarro 2.6.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, passa, quindi, all'esame degli emendamenti accantonati all'articolo 27.

Il viceministro [Enrico COSTA](#) esprime un invito al ritiro sugli emendamenti Centemero 27.6 e 27.27, osservando che il tema posto con riguardo alla necessità di dimezzare i termini di prescrizione e di invertire l'onere della prova nell'ambito della responsabilità dei medici, pur attuale, dovrebbe essere affrontato più propriamente attraverso una disciplina organica e non attraverso singoli emendamenti da inserire in un decreto.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, segnala come nell'ambito della professione medica esista una disparità di trattamento con riguardo all'onere della prova, a seconda che il processo ricada nell'ambito penale, oppure in quello civile.

Evidenziando come ormai siano maturi i tempi per una riforma che veda assegnare l'onere della prova al medico anche in sede civile, ritiene auspicabile che anche per la professione medica si possa arrivare ad un unico regime.

[Elena CENTEMERO](#) (FI-PdL) concorda con le considerazioni svolte dal presidente e dal Governo e, pertanto, dichiara di ritirare i propri emendamenti Centemero 27.6 e 27.27 al fine di permettere una seria riflessione sul tema affrontato.

[Donatella FERRANTI](#) (PD), nel sottolineare che il problema esiste ed è rilevante, fa tuttavia presenti problematiche tecniche di tipo giuridico che necessitano di adeguati approfondimenti.

La Commissione passa all'esame dell'articolo aggiuntivo 27.050 e dei relativi subemendamenti.

[Emanuele FIANO](#) (PD), *relatore*, ribadendo che il subemendamento Lorefice 0.27.050.9 è inammissibile, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori dei subemendamenti Silvia Giordano 0.27.050.1, Lorefice 0.27.050.2, Di Vita 0.27.050.3, Baroni 0.27.050.5, Cecconi 0.27.050.6, Grillo 0.27.050.7 e Mantero 0.27.050.8. Esprime parere favorevole sul subemendamento Balduzzi 0.27.050.4 e sull'articolo aggiuntivo 27.050 del Governo.

Il ministro [Maria Anna MADIA](#) concorda con il parere espresso dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Silvia Giordano 0.27.050.1, Lorefice 0.27.050.2, Di Vita 0.27.050.3, approva il subemendamento Balduzzi 0.27.050.4 (*vedi allegato 2*) e respinge i subemendamenti Baroni 0.27.050.5, Cecconi 0.27.050.6, Grillo 0.27.050.7 e Mantero 0.27.050.8.

[Donata LENZI](#) (PD) raccomanda l'approvazione dell'emendamento del Governo 27.050, che affronta l'annosa questione dei risarcimenti ai soggetti danneggiati da trasfusioni con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti e da vaccinazioni obbligatorie, evidenziando che i risarcimenti, pur se di importo non elevato, rappresentano comunque un passo avanti rispetto alla situazione attuale.

[Silvia GIORDANO](#) (M5S) si associa alla raccomandazione della collega Lenzi, segnalando che il subemendamento a sua prima firma 0.27.050.1, respinto dalla Commissione, era diretto proprio ad aumentare l'entità dei risarcimenti.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo del Governo 27.050, come risultante dall'approvazione del subemendamento Balduzzi 0.27.050.4 (*vedi allegato 2*).

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, si dichiara soddisfatto dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo del Governo 27.050.

[Emanuele FIANO](#) (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 10, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori degli identici emendamenti Fabrizio Di Stefano 10.48, Plangger 10.4, Fabrizio Di Stefano 10.1, Dorina Bianchi 10.28, Fabbri 10.3, La Russa 10.47 e Matteo Bragantini 10.6 e degli identici emendamenti Dorina Bianchi 10.17, D'Alia 10.39 e D'Attorre 10.23. Invita altresì al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori degli emendamenti Matteo Bragantini 10.7, Manzi 10.10 e degli identici emendamenti Dorina Bianchi 10.15 e D'Alia 10.41. Invita inoltre al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori degli identici emendamenti Giovanna Sanna 10.51, Dorina Bianchi 10.16 e D'Alia 10.40 e i presentatori degli emendamenti Bonavitacola 10.9, Locatelli 10.18 e 10.20, Matteo Bragantini 10.8, Dorina Bianchi 10.14, Locatelli 10.21, Centemero 10.44 e i presentatori degli identici emendamenti D'Alia 10.42 e Dorina Bianchi 10.13. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori degli emendamenti Locatelli 10.19, De Girolamo 10.12 e i presentatori degli identici emendamenti Fabbri 10.38, Placido 10.33, Pizzolante 10.29, Dorina Bianchi 10.27 e Leone 10.11.

Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori degli emendamenti Fabbri 10.36, Pizzolante 10.30, Piccione 10.22, Dieni 10.46 e i presentatori degli identici emendamenti Di Salvo 10.5, Fabbri 10.37, Agostinelli 10.49 e Placido 10.34. Invita altresì al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori degli emendamenti Kronbichler 10.35, Dorina Bianchi 10.26 e 10.24, Dieni 10.45 e Dorina Bianchi 10.25. Esprime parere favorevole sull'emendamento Rosato 10.2, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato. Esprime infine parere contrario sull'emendamento Rosato 10.31.

Il ministro [Maria Anna MADIA](#) esprime parere conforme a quello del relatore.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Fabrizio Di Stefano 10.48, La Russa 10.47 e Matteo Bragantini 10.6: si intende che vi abbiano rinunciato. Prende atto che gli identici emendamenti Plangger 10.4 e Fabbri 10.3 vengono ritirati dai presentatori.

La Commissione respinge l'emendamento Dorina Bianchi 10.28.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, prende atto che gli identici emendamenti Dorina Bianchi 10.17 e D'Attorre 10.23 e gli emendamenti Manzi 10.10, Dorina Bianchi 10.15, Giovanna Sanna 10.51, Dorina Bianchi 10.16, Bonavitacola 10.9, Dorina Bianchi 10.14 vengono ritirati dai presentatori. Constata inoltre l'assenza dei presentatori degli emendamenti D'Alia 10.39, Matteo Bragantini 10.7, D'Alia 10.41 e 10.40, Locatelli 10.18 e 10.20, Matteo Bragantini 10.8, Locatelli 10.21: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Centemero 10.44.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento D'Alia 10.42: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Dorina Bianchi 10.13.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, prende atto che l'emendamento Fabbri 10.38 viene ritirato dai presentatori. Constata inoltre l'assenza dei presentatori degli emendamenti: Locatelli 10.19 e De Girolamo 10.12: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Placido 10.33.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, prende atto che gli emendamenti Dorina Bianchi 10.27, Fabbri 10.36 e Piccione 10.22 vengono ritirati dai presentatori. Constata inoltre l'assenza dei presentatori degli emendamenti: Pizzolante 10.29, Leone 10.11, Pizzolante 10.30: si intende che vi abbiano rinunciato.

[Federica DIENI](#) (M5S), nel ritirare il suo emendamento 10.46, chiarisce che esso è finalizzato a ridurre l'importo per il rogito di atti da parte del segretario comunale.

[Marilena FABBRI](#) (PD), nel ritirare il suo emendamento 10.37, manifesta in ogni caso il dubbio che la materia sia di pertinenza della contrattazione collettiva.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Di Salvo 10.5, Agostinelli 10.49, Placido 10.34 e Kronbichler 10.35.

[Dorina BIANCHI](#) (NCD) ritira il suo emendamento 10.26. Illustra altresì il suo emendamento 10.24 e insiste per la votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Dorina Bianchi 10.24.

[Federica DIENI](#) (M5S), intervenendo sul suo emendamento 10.45, chiarisce che lo stesso destina una quota dei proventi dei diritti di segreteria al fondo per la formazione dei segretari comunali.

La Commissione respinge l'emendamento Dieni 10.45.

[Dorina BIANCHI](#) (NCD) ritira il suo emendamento 10.25.

[Ettore ROSATO](#) (PD) riformula il suo emendamento 10.32 nei termini indicati dal relatore.

[Marilena FABBRI](#) (PD), nel ricordare che i segretari comunali prestano spesso il loro servizio presso più di un comune, invita il relatore a valutare l'opportunità di precisare che la soglia di un quinto dello stipendio è riferita al trattamento economico erogato dall'ente per il quale il segretario comunale roga.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, invita il relatore a valutare l'opportunità di introdurre un principio di discriminazione tra segretari comunali privi ovvero in possesso di qualifica dirigenziale, onde evitare di incrinare l'unità di una categoria di professionisti che svolge un ruolo così importante per la vita dei comuni.

[Alfredo D'ATTORRE](#) (PD) osserva che la proposta di riformulazione dell'emendamento Rosato 10.31 avanzata dal relatore ha lo scopo di tutelare i segretari comunali operanti nei comuni medio-piccoli, nei quali non sono presenti dipendenti con qualifica dirigenziale, riconoscendo loro i diritti di rogito, seppure in misura minore rispetto a oggi; esclude invece i diritti di rogito per i segretari comunali operanti nei comuni più grandi, dove sono presenti dirigenti, perché lì i segretari comunali hanno retribuzioni parametrata a quelle dei dirigenti stessi e devono quindi essere soggetti anche loro al principio della onnicomprensività della retribuzione che vale per i dirigenti.

[Dorina BIANCHI](#) (NCD), nel sottolineare l'importanza della funzione svolta dai segretari comunali, chiede al relatore se la spiegazione offerta dal deputato D'Attorre corrisponda all'intendimento del relatore stesso.

[Angelo CERA](#) (PI) esprime il timore che, privando i segretari comunali dei diritti di rogito, questi possano mettere meno zelo nell'espletamento dei propri compiti, rimandando gli atti e bloccando l'attività dei comuni.

[Nazzeno PILOZZI](#) (Misto-LED), premesso di ritenere che l'emendamento in esame segni un passo avanti verso le esigenze dei comuni piccoli e medio-piccoli, si dice convinto che il tema dei diritti di rogito andrebbe demandata alla contrattazione collettiva. A parte questo, chiede al relatore di chiarire, con riferimento al comma 2-*quater* della sua proposta di riformulazione, se la richiesta che sia il segretario comunale a rogare l'atto debba essere formulata una volta per tutte ovvero debba essere reiterata per ogni atto da rogare: in questo secondo caso occorre quanto meno prevedere che la richiesta sia deliberata dal consiglio comunale, per non minare l'indipendenza del segretario comunale.

[Federica DIENI](#) (M5S) ritiene opportuno riformulare l'emendamento in modo da escludere il rischio che il comune debba ricorrere al notaio per rogare un atto, con costi maggiori. Osserva inoltre che non è prevista una quota per la formazione dei segretari comunali, invitando il Governo a tenere conto del fatto che ci sono persone in attesa di sapere quando inizieranno i nuovi corsi di formazione.

[Emanuele FIANO](#) (PD), *relatore*, rileva che il deputato D'Attorre ha spiegato con chiarezza il senso della sua proposta di riformulazione Rosato 10.32. Rivolgendosi al deputato Cera, fa presente che la retribuzione dei dirigenti è onnicomprensiva e il segretario comunale che omettesse di rogare un atto commetterebbe un illecito. Al deputato Pillozzi risponde che non saprebbe come riformulare l'emendamento per tenere conto della sua osservazione e che non è convinto, d'altra parte, che questa sia la sede normativa per affrontare il problema.

[Roger DE MENECH](#) (PD) condivide la proposta di riformulazione del relatore, rilevando che si dovrà procedere per il rogito degli atti da parte del segretario comunale così come oggi si procede in generale per l'attività degli uffici, vale a dire formulando indirizzi.

[Daniela Matilde Maria GASPARINI](#) (PD) ritiene che il passo successivo dovrebbe essere quello di chiamare i segretari comunali a rivestire funzioni di responsabilità apicale per la gestione del personale secondo criteri e metodi manageriali.

[Nazzeno PILOZZI](#) (Misto-LED) ribadisce che è necessario che la richiesta al segretario comunale di rogare gli atti sia formulata una sola volta. È infatti importante sapere fin dall'inizio chi rogherà un atto, diversamente c'è il rischio che, se l'appalto viene vinto da società vicine al sindaco, l'atto venga fatto rogare dal segretario comunale e, in caso contrario, dal notaio, con aggravio di costi, che finirebbero per pesare sulle offerte per gli appalti.

La Commissione approva l'emendamento Rosato 10.32 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, comunica che la Presidenza ha ritenuto ammissibile l'articolo aggiuntivo del Governo 23.024 e inammissibile l'articolo aggiuntivo del Governo 37.020. Il termine per la presentazione di subemendamenti all'articolo aggiuntivo 23.024 è stabilito alle ore 20.15 della giornata odierna.

Avverte quindi che si passerà ora all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 32.

[Emanuele FIANO](#) (PD), *relatore*, invita al ritiro o altrimenti esprime parere contrario sugli emendamenti Garofalo 32.7, Businarolo 32.8, Vignali 32.9 e 32.10, Squeri 32.11, Sarti 32.12 e Brunetta 32.13.

Esprime parere favorevole sull'emendamento del Governo 32.39, riservandosi di proporre una limitata modifica dello stesso, e parere contrario su tutti i relativi subemendamenti.

[Roberta LOMBARDI](#) (M5S) osserva che se l'emendamento del Governo viene modificato, dovrebbe essere consentita la presentazione di ulteriori subemendamenti.

[Emanuele FIANO](#) (PD), *relatore*, fa presente che intende chiedere al Governo solo la soppressione di una parola, come avviene usualmente quando il relatore esprime parere sugli emendamenti.

[Roberta LOMBARDI](#) (M5S) prende atto della precisazione del relatore.

[Emanuele FIANO](#) (PD), *relatore*, invita al ritiro o altrimenti esprime parere contrario sugli emendamenti Vignali 32.14, Mazziotti Di Celso 32.15, De Rosa, 32.16, Cozzolino 32.17.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Ferranti 32.3.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Kronbichler 32.18, 32.19, e 32.20.

Fa presente che gli identici emendamenti Sarti 32.21 e Kronbichler 32.22 e l'analogo emendamento Sarti 32.23 risulterebbero assorbiti dall'emendamento del Governo 32.39, sul quale il suo parere è favorevole.

Invita al ritiro o altrimenti esprime parere contrario sugli emendamenti Sarti 32.24, 32.25 e 32.26 e Kronbichler 32.27 e 32.28.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Sarti 32.29, 32.30 e Kronbichler 32.31, invitando a ritirare l'emendamento Kronbichler 32.32, sul quale il parere è altrimenti contrario.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Ferranti 32.4.

Esprime parere contrario sull'emendamento Sarti 32.33.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti Kronbichler 32.34, Ferranti 32.5, 32.6 e Mazziotti di Celso 32.35.

Invita al ritiro o altrimenti esprime parere contrario sugli emendamenti Mazziotti Di Celso 32.36 e Dadone 32.38.

Esprime infine parere contrario sull'emendamento Centemero 32.37.

Il ministro [Maria Anna MADIA](#) esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, avverte che sono stati ritirati gli emendamenti Garofalo 32.7, Vignali 32.9 e 32.10 e Squeri 32.11, fatto proprio dal deputato Centemero.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Businarolo 32.8, Sarti 32.12 e Brunetta 32.13.

[Emanuele FIANO](#) (PD), *relatore*, propone al Governo di riformulare l'emendamento 32.39, nel senso di sopprimere alla lettera *a*) le parole «o di servizi».

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, invita il Governo a presentare un subemendamento, ove ritenga di aderire alla proposta di modifica del relatore, ritenendo tale modalità la più corretta in questa fase.

Il ministro [Maria Anna MADIA](#) presenta il subemendamento 0.32.39.100 al suo emendamento 32.39 nel senso richiesto dal relatore (*vedi allegato 1*).

[Giulia SARTI](#) (M5S) chiede di conoscere le motivazioni delle proposte emendative del Governo.

Il ministro [Maria Anna MADIA](#) fa presente che, ferma restando l'applicabilità ai lavori autostradali e aeroportuali, la precedente formulazione del testo dell'articolo 32 rischiava di estenderne l'applicazione anche alla gestione ordinaria. Inoltre, la nuova formulazione appare maggiormente in linea con la normativa europea sulla libera circolazione dei servizi.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento del Governo 0.32.39.100, respinge i subemendamenti Centemero 0.32.39.1, 0.32.39.2 e 0.32.39.3. Approva infine l'emendamento del Governo 32.39, come modificato dal subemendamento accolto (*vedi allegato 2*).

[Andrea MAZZIOTTI DI CELSO](#) (SCpI), illustra il proprio emendamento 32.15, evidenziando come la facoltà del Presidente dell'ANAC di avviare indagini e verifiche per accertare eventuali

illeciti sia stata espressamente sollecitata nel corso dell'audizione dello stesso Presidente dell'ANAC.

[Giulia SARTI](#) (M5S) si associa alla considerazione svolta dal collega Mazziotti.

[Emanuele FIANO](#) (PD), *relatore*, invita i colleghi Mazziotti e Sarti a tenere presente che dall'approvazione degli emendamenti all'articolo 32 sui quali il relatore ed il Governo hanno espresso parere favorevole scaturiranno quelle correzioni che sono state evidenziate nei loro interventi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Mazziotti Di Celso 32.15 e l'emendamento De Rosa 32.16.

[Giulia SARTI](#) (M5S) illustra l'emendamento Cozzolino 32.17, finalizzato a prevedere in capo all'ANAC stessa la capacità di avviare le indagini.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge quindi l'emendamento Cozzolino 32.17 e approva l'emendamento Ferranti 32.3 (*vedi allegato 2*).

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, avverte che sono conseguentemente preclusi gli emendamenti Kronbichler 32.18 e 32.19.

[Celeste COSTANTINO](#) (SEL) chiede per quale ragione l'emendamento Kronbichler 32.18 sia stato dichiarato precluso.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, fornisce la precisazione richiesta.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Kronbichler 32.20.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, dichiara preclusi gli identici emendamenti Sarti 32.21 e Kronbichler 32.22, gli emendamenti Sarti 32.23 e 32.24, nonché gli identici emendamenti Sarti ed altri 32.25 e 32.26 Sarti e Kronbichler 32.27.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Kronbichler 32.28 e Sarti 32.29.

[Giulia SARTI](#) (M5S) illustra l'emendamento 32.30, a sua prima firma, evidenziandone la finalità di rendere possibile al Presidente dell'ANAC ricevere e chiedere informazioni.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sarti 32.30, Kronbichler 32.31 e 32.32, mentre approva l'emendamento Ferranti 32.4 (*vedi allegato 2*). La Commissione respinge, inoltre, l'emendamento Sarti 32.33.

[Florian KRONBICHLER](#) (SEL) illustra l'emendamento 32.34, a sua prima firma, sottolineando che nasce da una precisa sottolineatura del Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, svolta nel corso del ciclo di audizioni svolte dalla Commissione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Kronbichler 32.34 e Ferranti 32.5 (*vedi allegato 2*).

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, invita il Governo ed il relatore a riflettere sul parere favorevole espresso riguardo all'emendamento Ferranti 32.6. Ritiene, infatti, che l'espressione amministratori nominati dal prefetto risulti troppo vaga e rischi di creare un clima di genericità, quando sarebbe invece più opportuno fare scelte più decise.

[Donatella FERRANTI](#) (PD) evidenzia che la norma va esattamente nel senso opposto a quello ipotizzato dal presidente Sisto. Precisa, quindi, che l'intento dell'emendamento è di semplificare la procedura cercando di evitare la sovrapposizione degli amministratori e garantire, invece, una continuità anche laddove dovessero intervenire diversi organi.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Ferranti 32.6 e Mazziotti Di Celso 32.35 (*vedi allegato 2*). mentre respinge l'emendamento Mazziotti Di Celso 32.36.

[Elena CENTEMERO](#) (FI-PdL) ritira l'emendamento 32.37, a sua firma.

[Giulia SARTI](#) (M5S) illustra l'emendamento Dadone 32.38, di cui è cofirmataria, sottolineando come l'intento sia quello di evitare che le imprese nei confronti delle quali siano pendenti indagini riguardo all'aggiudicazione di appalti possano continuare nella loro attività, usufruendo di una sorta di salvacondotto.

[Emanuele FIANO](#) (PD), *relatore*, fa presente che la finalità essenziale dell'articolo 32 del provvedimento è quella di assicurare l'esecuzione del contratto qualora si ravvisi un interesse pubblico alla prosecuzione ed al completamento dei lavori, ciò all'interno di un quadro volto a garantire il pieno rispetto delle esigenze di legalità, dal momento che la disposizione in oggetto prevede un ruolo attivo del prefetto e del presidente dell'ANAC.

[Giulia SARTI](#) (M5S) ribadisce la propria perplessità in merito al fatto che l'articolo 32 del provvedimento non prevede la possibilità di risoluzione del contratto o di revoca dell'aggiudicazione della gara in presenza di imprese per le quali sia lecito sospettare attività corruttive o infiltrazioni malavitose. Osserva, altresì, che la norma in esame attribuisce a prefetto e presidente dell'ANAC poteri solo nominali e non pienamente effettivi.

La Commissione respinge l'emendamento Dadone 32.38.

[Emanuele FIANO](#) (PD), *relatore*, passando alle proposte emendative riferite all'articolo 21 del provvedimento, formula un invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sull'emendamento Balduzzi 21.27 nonché sugli identici emendamenti Fabbri 21.12, Pagano 21.35 e Fabbri 21.37. Raccomanda, altresì, l'approvazione del suo emendamento 21.41. Formula, inoltre, un invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Moscatt 21.28, Polverini 21.34 e Dieni 21.30, nonché sugli identici emendamenti La Russa 21.18 e Dorina Bianchi 21.38. Esprime parere favorevole sull'emendamento Rosato 21.26, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato. Esprime, inoltre, un invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sull'emendamento Dieni 21.31, sugli identici emendamenti Centemero 21.25 e Pizzolante 21.39, nonché sugli identici emendamenti Mazzoli 21.5 e Palese 21.22. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Pisicchio 21.2, Bruno Bossio 21.3, Mazzoli 21.7, Schullian 21.9, Corsaro 21.20, Palese 21.21 e Leone 21.33, a condizione che gli stessi siano riformulati nei termini riportati in allegato. Formula un invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sull'emendamento Centemero 21.15, sugli identici emendamenti Pisicchio 21.1, Bruno Bossio 21.4, Mazzoli 21.6, Corsaro 21.19, Palese 21.23, Leone 21.32 e Schullian 21.40. Formula, inoltre, un invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Brunetta 21.17, Piccione 21.11, Brunetta 21.16 e Centemero 21.4. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Lauricella 21.10, D'Alia 21.13, Centemero 21.24, Dorina Bianchi 21.29 e Locatelli 21.36, a condizione che gli stessi siano riformulati nei termini riportati in allegato. Infine, esprime parere favorevole sull'emendamento 21.03 del Governo ed esprime parere contrario sul relativo subemendamento Mazziotti Di Celso 0.21.03.1.

Il ministro [Maria Anna MADIA](#) esprime parere conforme a quello del relatore. Raccomanda, inoltre, l'approvazione del suo emendamento 21.03 ed esprime parere contrario sul relativo subemendamento Mazziotti Di Celso 0.21.03.1.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, prende atto che l'emendamento Balduzzi 21.27 è stato ritirato dai presentatori, così come gli identici emendamenti Fabbri 21.12 e 21.37; constatata l'assenza del presentatore, dichiara altresì decaduto l'emendamento Pagano 21.35, identico agli emendamenti Fabbri 21.12 e 21.37 che vengono ritirati dai presentatori.

La Commissione approva quindi l'emendamento 21.41 del relatore (*vedi allegato 2*).

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, prende atto che l'emendamento Moscatt 21.28 è stato ritirato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Polverini 21.34, sottoscritto dall'onorevole Centemero, nonché l'emendamento Dieni 21.30.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, constatata l'assenza del presentatore, dichiara decaduto l'emendamento La Russa 21.18; avverte, altresì, che l'identico emendamento Dorina Bianchi 21.38 è stato ritirato dai presentatori.

[Ettore ROSATO](#) (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 21.26 proposta dal relatore e condivisa dal Governo.

La Commissione approva quindi l'emendamento Rosato 21.26, così come riformulato (*vedi allegato 2*).

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Rosato 21.26, come riformulato, s'intende precluso l'emendamento Dieni 21.31.

[Elena CENTEMERO](#) (FI-PdL), intervenendo sull'emendamento 21.25 a sua prima firma, ritiene che nel processo di riordino della scuola nazionale dell'amministrazione debba tenersi debitamente conto della specificità della dirigenza scolastica.

Il ministro [Maria Anna MADIA](#), pur considerando degna di interesse la questione richiamata dall'onorevole Centemero, conferma tuttavia il parere contrario sull'emendamento 21.25, non ritenendo opportuno procedere in materia per via legislativa. Invita pertanto l'onorevole Centemero a ritirare l'emendamento in discussione al fine di presentare specifico ordine del giorno in Assemblea.

[Elena CENTEMERO](#) (FI-PdL) ritira l'emendamento a sua prima firma 21.25, preannunciando la presentazione in materia di un ordine del giorno nel corso dell'esame in Assemblea del provvedimento.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, constatata l'assenza del presentatore, dichiara decaduto l'emendamento Pizzolante 21.39. Avverte che l'emendamento Centemero 21.25, nonché gli identici emendamenti Mazzoli 21.5 e Palese 21.22 vengono ritirati dai presentatori.

[Ettore ROSATO](#) (PD) sottoscrive l'emendamento Mazzoli 21.7 e ne accetta la riformulazione proposta dal relatore e condivisa dal Governo.

[Albrecht PLANGGER](#) (Misto-Min.Ling.) accetta la riformulazione dell'identico emendamento Schullian 21.9, di cui è cofirmatario, proposta dal relatore e condivisa dal Governo.

[Elena CENTEMERO](#) (FI-PdL) sottoscrive l'identico emendamento Palese 21.21 e ne accetta la riformulazione proposta dal relatore e condivisa dal Governo.

[Dorina BIANCHI](#) (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Leone 21.33 e ne accetta la riformulazione proposta dal relatore e condivisa dal Governo.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori, dichiara decaduti gli emendamenti Pisicchio 21.2 e Corsaro 21.20, identici a quelli testé richiamati.

La Commissione approva, quindi, gli identici emendamenti Mazzoli 21.7, Schullian 21.9, Palese 21.21 e Leone 21.33, come riformulati (*vedi allegato 2*).

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, avverte che l'emendamento Centemero 21.15 è stato ritirato, così come gli identici emendamenti Bruno Bossio 21.4 e Mazzoli 21.6; constatata l'assenza dei presentatori, dichiara, altresì, decaduti gli identici emendamenti Pisicchio 21.1 e Corsaro 21.19.

[Elena CENTEMERO](#) (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Palese 21.23.

[Dorina BIANCHI](#) (NCD), nel sottoscrivere l'identico emendamento Leone 21.32, fa presente che lo stesso è volto ad evitare una disparità di trattamento tra personale docente e non docente. Ne propone pertanto l'accantonamento.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Palese 21.23, Leone 21.32 e Schullian 21.40.

La Commissione respinge l'emendamento Brunetta 21.17.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, avverte che l'emendamento Piccione 21.11 s'intende ritirato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge quindi gli emendamenti Brunetta 21.16 e Centemero 21.14.

[Nicodemo Nazzareno OLIVERIO](#) (PD) sottoscrive l'emendamento Lauricella 21.10, accettando la riformulazione proposta dal relatore e condivisa dal Governo.

[Elena CENTEMERO](#) (FI-PdL) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua firma 21.24, proposta dal relatore e condivisa dal Governo.

[Dorina BIANCHI](#) (NCD) accetta la riformulazione del suo emendamento 21.29, proposta dal relatore e condivisa dal Governo.

[Nazzareno PILOZZI](#) (Misto-LED) sottoscrive l'emendamento Locatelli 21.36, accettando la riformulazione proposta dal relatore e condivisa dal Governo.

La Commissione approva quindi gli identici emendamenti Lauricella 21.10, Centemero 21.24, Dorina Bianchi 21.29 e Locatelli 21.36, come riformulati (*vedi allegato 2*).

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, constatata l'assenza del presentatore, dichiara decaduto l'emendamento D'Alia 21.13, identico agli emendamenti testé approvati.

[Andrea MAZZIOTTI DI CELSO](#) (SCpI) illustra il subemendamento Balduzzi 0.21.03.1, di cui è cofirmatario, evidenziando la necessità di stabilire un termine per la predisposizione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ivi previsto.

[Ettore ROSATO](#) (PD) ritiene che la previsione di un termine non sia necessaria in quanto c'è tutto l'interesse del Ministero dell'interno a far approvare il prima possibile il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, poiché senza di esso non si potrebbero svolgere nuovi concorsi.

[Andrea MAZZIOTTI DI CELSO](#) (SCpI) ribatte che questo sarebbe vero se il Ministero dell'interno fosse l'unica amministrazione coinvolta, ma l'articolo aggiuntivo 21.03 prevede invece una cooperazione del Ministero dell'interno e della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Balduzzi 0.21.03.1 e approva l'articolo aggiuntivo 21.03 del Governo (*vedi allegato 2*).

[Elena CENTEMERO](#) (FI-PdL) intervenendo sull'emendamento Palese 21.23, di cui è cofirmataria, chiede che cosa accadrà ai docenti delle varie scuole soppresse, ove, dopo il riordino, risultassero soprannumerari rispetto al fabbisogno.

Il ministro [Maria Anna MADIA](#) risponde che il Governo affronterà la questione degli eventuali professori soprannumerari nel momento in cui dovesse porsi, cosa che non accadrà prima che si sia provveduto al riordino previsto dall'articolo 21.

[Elena CENTEMERO](#) (FI-PdL) ritira l'emendamento Palese 21.23, di cui è cofirmataria, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno sulla stessa materia.

[Dorina BIANCHI](#) (NCD) sottoscrive e ritira l'emendamento Leone 21.32, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno sulla stessa materia.

[Albrecht PLANGGER](#) (Misto-Min.Ling.) ritira l'emendamento Schullian 21.40, di cui è cofirmatario, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno sulla stessa materia.

[Davide TRIPIEDI](#) (M5S) dichiara che il suo gruppo è fortemente contrario alla previsione di cui all'articolo 21.

[Claudio COMINARDI](#) (M5S) ribadisce la contrarietà del suo gruppo all'articolo 21 del decreto-legge.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, comunica che, in seguito a ulteriore valutazione, la presidenza ritiene ammissibili gli emendamenti Gelmini 1.33 e Bolognesi 25.1. Avverte che si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 25.

[Emanuele FIANO](#) (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Carnevali 25.8, parere contrario sugli emendamenti Dall'Osso 25.18, Carnevali 25.7 e Baroni 25.21; parere favorevole sull'emendamento Carnevali 25.9, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato; parere contrario sugli emendamenti Silvia Giordano 25.23, Lorefice 25.22, Grillo 25.19, Cecconi 25.20, Di Vita 25.17, Carnevali 25.5, Silvia Giordano 25.30, Lorefice 25.16; parere favorevole sull'emendamento Baroni 25.14; parere contrario sugli emendamenti Mantero 25.15, Cecconi 25.13 e Carnevali 25.6; parere favorevole sull'emendamento Dall'Osso 25.12; parere contrario sull'emendamento Tentori 25.28; parere favorevole sull'emendamento Carnevali 25.4; parere contrario sugli emendamenti Di Vita 25.11, Silvia Giordano 25.25, Grillo 25.26, Beni 25.3; parere favorevole sugli identici emendamenti Moscatt 25.2 e Gribaudo 25.10, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato; parere favorevole sull'emendamento Bolognesi 25.1; parere contrario sugli identici emendamenti Russo 25.24 e Dorina Bianchi 25.27, nonché sull'articolo aggiuntivo Lorefice 25.01.

Il ministro [Maria Anna MADIA](#) esprime parere conforme al relatore, salvo che per l'emendamento 25.4, che invita il relatore a riconsiderare.

[Emanuele FIANO](#) (PD), *relatore*, cambiando il parere precedentemente espresso, si pronuncia a favore dell'emendamento Carnevali 25.4.

La Commissione approva l'emendamento Carnevali 25.8 (*vedi allegato 2*).

[Silvia GIORDANO](#) (M5S) illustra l'emendamento Dall'Osso 25.18.

La Commissione respinge l'emendamento Dall'Osso 25.18.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, prende atto che l'emendamento Carnevali 25.7 viene ritirato dai presentatori.

La Commissione respinge l'emendamento Baroni 25.21.

[Donata LENZI](#) (PD) chiarisce le finalità dell'emendamento Carnevali 25.9, di cui è cofirmatario.

La Commissione approva l'emendamento Carnevali 25.9 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, avverte che sono così preclusi gli emendamenti Silvia Giordano 25.23, Lorefice 25.22 e Grillo 25.19.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Cecconi 25.20 e Di Vita 25.17.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, prende atto che l'emendamento Carnevali 25.5 viene ritirato dai presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Silvia Giordano 25.30 e Lorefice 25.16; approva l'emendamento Baroni 25.14 (*vedi allegato 2*); e respinge gli emendamenti Mantero 25.15 e Cecconi 25.13.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, prende atto che l'emendamento Carnevali 25.6 viene ritirato dai presentatori.

La Commissione approva l'emendamento Dall'Osso 25.12 (*vedi allegato 2*).

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, prende atto che l'emendamento Tentori 25.28 viene ritirato dai presentatori.

La Commissione approva l'emendamento Carnevali 25.4 (*vedi allegato 2*).

[Silvia GIORDANO](#) (M5S) illustra l'emendamento Di Vita 25.11, di cui è cofirmataria.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Di Vita 25.11, Silvia Giordano 25.25 e Grillo 25.26.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, prende atto che l'emendamento Beni 25.3 viene ritirato e che gli identici emendamenti Moscatt 25.2 e Gribaudo 25.10 vengono riformulati nei termini indicati dal relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti Moscatt 25.2 e Gribaudo 25.10 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, avverte che l'emendamento Bolognesi 25.1 viene accantonato in attesa che sia distribuito il testo scritto della proposta di riformulazione del relatore. Constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Russo 25.24: si intende che vi abbiano rinunciato.

[Dorina BIANCHI](#) (NCD) chiede al relatore e al Governo di rivedere il parere contrario sul suo emendamento 25.27, che illustra.

[Donata LENZI](#) (PD) non ritiene corretto il riferimento al decreto-legge n. 78 del 2009 contenuto nell'emendamento 25.27, dove non si parla di commissioni medico-fiscali.

La seduta, sospesa alle 21.10, riprende alle 21.30.

[Dorina BIANCHI](#) (NCD) ritira il proprio emendamento 25.27.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Lorefice 25.01.

[Emanuele FIANO](#) (PD), *relatore*, propone una riformulazione dell'emendamento Bolognesi 25.1 nei termini riportati in allegato.

[Marilena FABBRI](#) (PD) sottoscrive l'emendamento Bolognesi 25.1 e ne accetta la riformulazione proposta dal relatore.

[Daniela Matilde Maria GASPARINI](#) (PD) sottoscrive l'emendamento Bolognesi 25.1.

La Commissione approva l'emendamento Bolognesi 25.1 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

[Emanuele FIANO](#) (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 9, invita al ritiro, altrimenti parere contrario, i proponenti degli identici emendamenti Plangger 9.16, La Russa 9.28 e Valiante 9.68.

Invita al ritiro, altrimenti parere contrario, i proponenti degli identici subemendamenti Di Gioia 0.9.74.1 e Bueno 0.9.74.2, dei subemendamenti Monchiero 0.9.74.3, Rosato 0.9.74.4, Centemero 0.9.74.5 e 0.9.74.6, Agostinelli 0.9.74.7, Dorina Bianchi 0.9.74.8, D'Alia 0.9.74.9, Centemero 0.9.74.10, degli identici subemendamenti Di Gioia 0.9.74.11 e Bueno 0.9.74.12, dei subemendamenti Centemero 0.9.74.13, Plangger 0.9.74.14, Sannicandro 0.9.74.15 e 0.9.74.16, nonché degli identici subemendamenti Di Gioia 0.9.74.17 e Bueno 0.9.74.18 e del subemendamento Plangger 0.9.74.19.

Presenta il proprio subemendamento 0.9.74.50 (*vedi allegato 1*) per il quale si rimette al parere del Governo.

Raccomanda infine l'approvazione del proprio emendamento 9.74 (*vedi allegato 1*).

Il ministro [Maria Anna MADIA](#) annuncia la presentazione da parte del Governo di due subemendamenti, 0.9.74.100 e 0.9.74.101 (*vedi allegato 1*), all'emendamento del relatore 9.74 ed esprime parere conforme a quello espresso dal relatore sui subemendamenti all'emendamento 9.74.

Esprime infine parere contrario sul subemendamento del relatore 0.9.74.50.

[Emanuele FIANO](#) (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sui subemendamenti del Governo 0.9.74.100 e 0.9.74.101 e, preso atto del parere del Governo, ritira il proprio subemendamento 0.9.74.50.

Esprime altresì invito al ritiro, altrimenti parere contrario, su tutti i restanti emendamenti all'articolo 9.

Il ministro [Maria Anna MADIA](#) esprime parere conforme a quello del relatore.

[Albrecht PLANGGER](#) (Misto-Min.Ling.) ritira il proprio emendamento 9.16.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, dichiara decaduto l'emendamento Valiante 9.68.

La Commissione respinge l'emendamento La Russa 9.28.

[Andrea MAZZIOTTI DI CELSO](#) (SCpI), con riferimento all'emendamento 9.74, chiede al ministro il motivo della mancata previsione, al comma 4, di un limite, costituito dal trattamento economico percepito, alle somme attribuibili agli avvocati dello Stato in caso di sentenza favorevole con recupero delle spese legali, evidenziando che tale limite è invece previsto dal comma 3 per gli avvocati dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Il ministro [Maria Anna MADIA](#) evidenzia che la fissazione di detto limite è giustificata dal diverso trattamento economico delle due categorie e dalla previsione che la somma da ripartire, ai sensi del comma 4, è costituita solo dal 50 per cento delle somme recuperate, anziché dall'intero importo, come previsto dal comma 3.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, passando all'esame dei subemendamenti all'emendamento 9.74 del relatore, dichiara decaduti gli identici subemendamenti Di Gioia 0.9.74.1 e Bueno 0.9.74.2 e il subemendamento Monchiero 0.9.74.3.

[Ettore ROSATO](#) (PD) ritira il proprio subemendamento 0.9.74.4.

[Elena CENTEMERO](#) (FI-PdL) ritira i propri subemendamenti 0.9.74.5 e 0.9.74.6.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, dichiara decaduto il subemendamento Agostinelli 0.9.74.7.

[Dorina BIANCHI](#) (NCD) ritira il proprio subemendamento 0.9.74.8.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, dichiara decaduto il subemendamento D'Alia 0.9.74.9.

[Elena CENTEMERO](#) (FI-PdL) ritira il proprio subemendamento 0.9.74.10.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, dichiara decaduti gli identici subemendamenti Di Gioia 0.9.74.11 e Bueno 0.9.74.12.

[Elena CENTEMERO](#) (FI-PdL) ritira il proprio subemendamento 0.9.74.13.

La Commissione approva il subemendamento 0.9.74.100 del Governo (*vedi allegato 2*).

[Albrecht PLANGGER](#) (Misto-Min.Ling.) ritira il proprio subemendamento 0.9.74.14.

La Commissione approva il subemendamento 0.9.74.101 del Governo (*vedi allegato 2*).

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Sannicandro 0.9.74.15 e 0.9.74.16.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, dichiara decaduti gli identici subemendamenti Di Gioia 0.9.74.17 e Bueno 0.9.74.18.

[Albrecht PLANGGER](#) (Misto-Min.Ling.) ritira il proprio subemendamento 0.9.74.19.

La Commissione approva l'emendamento 9.74 del relatore, come risultante dall'approvazione dei subemendamenti del Governo (*vedi allegato 2*).

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, dichiara preclusi tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 9.

La seduta, sospesa alle 22, riprende alle 22.25.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, avverte che gli emendamenti Gneccchi 1.44, 1.43, 1.42 e 1.40 sono stati ritirati. Avverte, altresì, che l'emendamento Gneccchi 1.41 è da ritenersi ammissibile.

[Emanuele FIANO](#) (PD), *relatore*, passando alle proposte emendative riferite all'articolo 1 del provvedimento, esprime parere favorevole sugli emendamenti Ferranti 1.14, Schullian 1.1 e Gneccchi 1.41, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato. Esprime, altresì, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Ghizzoni 1.08, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato, preannunciando peraltro analoga riformulazione anche in riferimento all'articolo aggiuntivo Centemero 3.04, in precedenza accantonato e vertente su materia analoga. Esprime, altresì, parere favorevole sugli emendamenti Kronbichler 1.87, sugli identici emendamenti Rizzo 1.60 e Losacco 1.53, nonché sull'articolo aggiuntivo 1.07 del Governo. Raccomanda, inoltre, l'approvazione del suo emendamento 1.94, esprimendo invito al ritiro, altrimenti parere contrario, su tutti i relativi subemendamenti.

Formula, infine, un invito al ritiro, altrimenti parere contrario, su tutte le restanti proposte emendative riferite all'articolo 1 del provvedimento.

Il ministro [Maria Anna MADIA](#) esprime parere conforme a quello del relatore, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo Ghizzoni 1.08, sul quale si rimette alla Commissione. Raccomanda, infine, l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 1.07 del Governo.

[Ettore ROSATO](#) (PD) sottoscrive l'emendamento Valiante 1.81 e ne dichiara il ritiro.

[Elena CENTEMERO](#) (FI-PdL), illustrando la finalità degli emendamenti a sua firma 1.3 e 1.4, ne chiede l'accantonamento, al pari degli emendamenti Brunetta 1.24 e 1.23, di cui è cofirmataria. In particolare, rileva come l'emendamento 1.3 faccia riferimento alle scuole ad ordinamento speciale, condizione tale da motivare il trattenimento in servizio del personale interessato.

[Ettore ROSATO](#) (PD) ritiene che non sia opportuno procedere all'accantonamento di ulteriori proposte emendative, pena l'impossibilità di rispettare i tempi programmati per la conclusione dell'esame in sede referente del provvedimento.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, non essendovi ulteriori obiezioni, dispone l'accantonamento delle proposte emendative Centemero 1.3 e 1.4 e Brunetta 1.24 e 1.23.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, avverte – non essendovi obiezioni – che è accantonato l'esame degli emendamenti della collega Centemero.

La Commissione respinge l'emendamento Kronbichler 1.84.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, prende atto che sono stati ritirati gli emendamenti Dorina Bianchi 1.66, Marroni 1.20.

Constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Caruso 1.52, che s'intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Cozzolino 1.59.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Migliore 1.8, che s'intende vi abbia rinunciato.

Prende atto che sono stati ritirati gli emendamenti Lenzi 1.39, Palma 1.58, Dorina Bianchi 1.82 e 1.62 e Palma 1.35.

Constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Gigli 1.54, Russo 1.28, Gigli 1.56 e Petrenga 1.27, che s'intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Balduzzi 1.38.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Russo 1.29, che s'intende vi abbia rinunciato.

[Emanuele FIANO](#) (PD), *relatore*, invita a riformulare l'emendamento Ferranti 1.14 nei termini riportati in allegato.

[Donatella FERRANTI](#) (PD) accetta la riformulazione proposta dal relatore.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, osserva che è la prima volta che si prevede per gli avvocati dello Stato un regime giuridico diverso di quello previsto per i magistrati.

La Commissione approva l'emendamento Ferranti 1.14 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*), risultando assorbito l'emendamento Giorgis 1.73.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento D'Alia 1.55, che s'intende vi abbia rinunciato.

Avverte poi che l'emendamento Famiglietti 1.64 è stato ritirato.

[Donatella FERRANTI](#) (PD) ritira l'emendamento 1.13, ma desidera sottolineare che lo stesso riprendeva una condizione formulata nel parere della Commissione Giustizia in via subordinata rispetto alla condizione prioritaria, con la quale si chiedeva di prevedere l'accesso alla magistratura senza il passaggio della scuola di specializzazione, al fine di favorire il ricambio generazionale. Essendo stati dichiarati inammissibili i relativi emendamenti, si voleva in ogni caso segnalare la necessità di un monitoraggio sull'adeguatezza dei concorsi avviati o da avviare a garantire la funzionalità degli uffici giudiziari.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, osserva che l'esigenza rappresentata dalla collega Ferranti può considerarsi soddisfatta dalla previsione dell'ufficio del processo, che consente un

punteggio aggiuntivo per l'accesso alla magistratura; sul punto, esprime peraltro perplessità dal punto di vista della legittimità costituzionale.

Il ministro [Maria Anna MADIA](#) ricorda che la salvaguardia della funzionalità degli uffici giudiziari è obiettivo comune e che, a tal fine, appare ragionevole fissare al 31 dicembre 2015 la salvezza dei trattenimenti in servizio dei magistrati. Si dichiara in ogni caso disponibile ad accogliere nel corso dell'esame in Assemblea un ordine del giorno che chieda al Governo un monitoraggio dell'andamento dell'entrata in ruolo dei nuovi magistrati ed un eventuale adeguamento di quel termine.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, prende atto che l'emendamento Lenzi 1.45 è stato ritirato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Kronbichler 1.87 (*vedi allegato 2*), respinge gli emendamenti Dorina Bianchi 1.71 e 1.72.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, avverte, non essendovi obiezioni, che l'esame dell'emendamento Schullian 1.1, di cui il relatore ha proposto una riformulazione, è accantonato.

La Commissione approva gli identici emendamenti Rizzo 1.60 e Losacco 1.53 (*vedi allegato 2*), soppressivi del comma 4 dell'articolo 1, risultando preclusi i restanti emendamenti al medesimo comma.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, prende atto che gli emendamenti Faraone 1.74, Bozza 1.78, Lauricella 1.18, Carocci 1.70 e Bossa 1.79 sono stati ritirati.

Fa presente che si passerà ora all'esame dell'emendamento del relatore 1.94 e dei relativi subemendamenti.

[Emanuele FIANO](#) (PD), *relatore*, presenta il subemendamento 0.1.94.100 (*vedi allegato 1*).

Il ministro [Maria Anna MADIA](#) esprime il parere favorevole del Governo sul subemendamento 0.1.94.100.

[Elena CENTEMERO](#) (FI-PdL) ritira i subemendamenti 0.1.94.6, 0.1.94.7 e 0.1.94.8.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dei subemendamenti Bragantini 0.1.94.1 e 0.1.94.3, Invernizzi 0.1.94.4 e Binetti 0.1.94.5, che s'intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento del relatore 0.1.94.100 (*vedi allegato 2*) e respinge il subemendamento Balduzzi 0.1.94.2. Approva infine, come modificato dal subemendamento accolto, l'emendamento 1.94 (*vedi allegato 2*), interamente sostitutivo del comma 5 dell'articolo 1, risultando preclusi i restanti emendamenti al medesimo comma.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Bragantini 1.16, che s'intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Gelmini 1.33, sottoscritto dal deputato Centemero.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Di Lello 1.63, che s'intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Silvia Giordano 1.92.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Catanoso 1.7, che s'intende vi abbia rinunciato.

Avendo il presentatore accolto la richiesta di riformulazione del relatore, la Commissione approva l'emendamento Gneccchi 1.41 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, avverte che è stata presentata una nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Ghizzoni 1.08.

Il ministro [Maria Anna MADIA](#) si rimette alla Commissione sulla proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Ghizzoni 1.08

[Maria MARZANA](#) (M5S), precisa che la sua firma e quella dei colleghi Castelli e Tripiedi, già apposta all'articolo aggiuntivo Ghizzoni 1.08 deve intendersi ritirata.

Al riguardo, ricorda che tale proposta costituisce una battaglia che il Parlamento conduce da molto tempo per riparare agli errori compiuti dalla «riforma Fornero» nei confronti del personale della scuola, cosa che finora, nonostante numerosi provvedimenti e promesse, il Governo non ha fatto.

Nel manifestare stupore per il parere contrario espresso sul suo articolo aggiuntivo 1.06, precisa che la sua parte politica condivide la soluzione proposta, tranne che per le disposizioni di cui al comma 3, relative alla corresponsione del trattamento di fine servizio, che viene sottoposta a condizioni e limitazioni eccessive, mentre dovrebbe essere soggetto alla legislazione previgente alla legge Fornero. Chiede pertanto che tale comma nella nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 1.08 sia votato separatamente dagli altri commi.

[Manuela GHIZZONI](#) (PD) esprime soddisfazione per vedere finalmente approvata una soluzione per la quale sta personalmente lavorando da 31 mesi. Ringrazia per questo il relatore e il Ministro, che ha voluto rimettersi alla Commissione, nonché i gruppi per l'impegno comune che hanno assicurato.

Precisa poi, con riferimento alle considerazioni della deputata Marzano, che il testo unificato sul quale la Commissione Lavoro si è a lungo impegnata non è molto lontano dalla norma oggi proposta, che si differenzia per il fatto di esplicitare che si applicano al trattamento di fine servizio le altre penalizzazioni previste per il pubblico impiego.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, esprime soddisfazione per il fatto che una deliberazione tanto attesa avvenga in sede di I Commissione.

[Angelo CERA](#) (PI), ricordando di aver a suo tempo votato la «riforma Fornero» e di essere stato rimproverato per questo, desidera ringraziare i gruppi e il Governo per aver voluto recuperare una grave ingiustizia nei confronti dei lavoratori della scuola. In particolare, esprime soddisfazione per la parte dell'articolo aggiuntivo 1.08 (*nuova formulazione*) che, riprendendo anche una sua proposta emendativa, consente di riparare all'ulteriore ingiustizia commessa nei confronti delle 4 mila lavoratrici che avevano optato per la liquidazione della pensione secondo il sistema contributivo, andando così incontro ad una seria penalizzazione economica.

[Davide TRIPIEDI](#) (M5S) rileva che il testo che si sta per votare è diverso da quello elaborato in Commissione Lavoro con il contributo di tutti i gruppi. Esso contiene parti apprezzabili, ma resta poco chiara la clausola di copertura finanziaria.

[Celeste COSTANTINO](#) (SEL) esprime soddisfazione per il fatto che oggi si riesce a porre rimedio ad un'ingiustizia prodotta dalla politica ai danni di 4 mila persone, consentendo anche l'ingresso di nuovi insegnanti nella scuola.

[Elena CENTEMERO](#) (FI-PdL) manifesta apprezzamento nel vedere che anche coloro che erano ostili alla soluzione proposta ne hanno poi compreso l'importanza. Chiede pertanto di riformulare il suo articolo aggiuntivo 3.04 in termini identici a quelli dell'articolo aggiuntivo Ghizzoni 1.08 (*nuova formulazione*).

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, considera le circostanze, lo consente, precisando che la nuova formulazione presentata dal deputato Centemero assume il numero 1.050.

Avverte quindi che gli identici articoli aggiuntivi Ghizzoni 1.08 (*nuova formulazione*) e Centemero 1.050 saranno posti in votazione per parti separate, nel senso che saranno posti in votazione prima tutti i commi, ad eccezione del comma 3, e successivamente il comma 3.

La Commissione, procedendo alla votazione per parti separate nei termini indicati dal Presidente, approva dapprima i commi 1, 2, 3-*bis*, 4 e 5 degli identici articoli aggiuntivi Ghizzoni 1.08 (*nuova formulazione*) e Centemero 1.050 (*vedi allegato 2*), e successivamente il comma 3 delle medesime proposte emendative, risultando precluso l'articolo aggiuntivo Marzana 1.06.

Respinge inoltre l'articolo aggiuntivo Cera 1.01.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Iacono 1.09, che s'intende vi abbia rinunciato.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 1.07 del Governo (*vedi allegato 2*).

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, avverte che la Commissione passa ad esaminare gli emendamenti all'articolo 1 che sono stati accantonati.

[Elena CENTEMERO](#) (FI-PdL) ritira gli emendamenti Brunetta 1.24, Centemero 1.4, Brunetta 1.23, Centemero 1.31 e 1.30.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Centemero 1.3, Brunetta 1.26, 1.25 e 1.22.

[Emanuele FIANO](#) (PD), *relatore*, propone una riformulazione dell'emendamento Schullian 1.1, nei seguenti termini: «*Dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Con le procedure di cui all'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, si provvede all'adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, alle disposizioni di cui al comma 1. Nelle more del suddetto adeguamento e della successiva nomina dei Consiglieri di Stato di cui all'articolo 14 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del 1984 e, comunque, non oltre trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, rimangono in servizio i Consiglieri di Stato, di cui allo stesso articolo 14, già nominati alla stessa data.»*».

[Florian KRONBICHLER](#) (SEL) osserva che l'emendamento Schullian 1.1, come pure la riformulazione proposta dal relatore, tradiscono lo spirito del decreto-legge. Si tratta di un emendamento *ad personam*, per consentire ad un consigliere di Stato della provincia di Bolzano che ha raggiunto il limite di età di rimanere al suo posto, in spregio al principio dell'abolizione del trattenimento in servizio e del ricambio generazionale. Si augura che la

Provincia autonoma di Bolzano abbia l'orgoglio e la dignità di nominare un nuovo consigliere di Stato.

[Albrecht PLANGGER](#) (Misto-Min.Ling.) ricorda che la Provincia di Bolzano fa affidamento sul lavoro di due soli consiglieri di Stato, i quali sono quindi entrambi indispensabili fintantoché non si provvederà alla nuova nomina, che richiede però molto tempo, durante il quale la Provincia rischia di rimanere priva di un numero sufficiente di consiglieri di Stato.

[Donatella FERRANTI](#) (PD), [Elena CENTEMERO](#) (FI-PdL), [Giulia SARTI](#) (M5S) e [Andrea MAZZIOTTI DI CELSO](#) (SCpI) preannunciano voto contrario sull'emendamento Schullian 1.1.

[Marialuisa GNECCHI](#) (PD) interviene a favore dell'emendamento Schullian 1.1.

[Emanuele FIANO](#) (PD), *relatore*, propone un'ulteriore riformulazione dell'emendamento Schullian 1.1, nei termini riportati in allegato, per stabilire come termine ultimo per i consiglieri di Stato ivi individuati quello del 31 dicembre 2015.

[Albrecht PLANGGER](#) (Misto-Min.Ling.) sottolinea che occorre tempo per realizzare le norme di attuazione previste dall'emendamento e per procedere alla nomina del nuovo consigliere e che sarebbe stato preferibile un termine di almeno ventiquattro mesi. Considerate peraltro le circostanze, accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento Schullian 1.1, di cui è cofirmatario, da ultimo avanzata dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Schullian 1.1 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, avverte che, su richiesta del relatore, la Commissione passa all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati.

[Elena CENTEMERO](#) (FI-PdL) ritira il proprio articolo aggiuntivo 8.01. Con riferimento poi al proprio emendamento 11.40, evidenzia la differenza tra il testo attuale della norma, che prevede il conferimento degli incarichi mediante selezione pubblica e il concorso pubblico e propone quanto meno di precisare che la selezione pubblica debba essere concorsuale.

[Emanuele FIANO](#) (PD), *relatore*, conferma il parere contrario sull'emendamento Centemero 11.40.

Il ministro [Maria Anna MADIA](#) esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Centemero 11.40 e Ciprini 11.41.

[Elena CENTEMERO](#) (FI-PdL) ritira l'emendamento a sua firma 11.42.

La Commissione respinge l'emendamento Ciprini 11.43.

[Emanuele FIANO](#) (PD), *relatore*, esprime parere contrario sul subemendamento Centemero 0.13.02.1 e presenta il subemendamento 0.13.02.02 (*vedi allegato 1*), raccomandandone l'approvazione, assieme a quella del proprio articolo aggiuntivo 13.02.

Il ministro [Maria Anna MADIA](#) esprime parere contrario sul subemendamento Centemero 0.13.02.1 e parere favorevole sul subemendamento 0.13.02.02 e sull'emendamento 13.02, entrambi presentati dal relatore.

[Francesco Paolo SISTO](#) (FI-PdL) si dichiara contrario all'emendamento del relatore 13.02, poiché esso non prevede un riconoscimento del merito del personale con qualifica dirigenziale.

[Marilena FABBRI](#) (PD) ringrazia il relatore e il Governo, rispettivamente per la presentazione e il parere favorevole espresso sull'emendamento 13.02, che restituisce dignità alle figure tecniche e pone le condizioni per l'implementazione tecnologica della pubblica amministrazione. In relazione a quanto evidenziato dal presidente Sisto, osserva che il trattamento economico dei dirigenti è onnicomprensivo e comprende una parte fissa e una variabile.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Centemero 0.13.02.1 e approva il subemendamento 0.13.02.02 del relatore (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 13.02 del relatore, come risultante dall'approvazione del subemendamento 0.13.02.02 del relatore (*vedi allegato 2*).

[Emanuele FIANO](#) (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Schullian 15.1.

Il ministro [Maria Anna MADIA](#) esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Schullian 15.1 (*vedi allegato 2*).

Il relatore propone una riformulazione dell'emendamento Dorina Bianchi 18.86, che viene momentaneamente accantonato perché si possa prendere visione della riformulazione.

[Emanuele FIANO](#) (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento del Governo 19.86 e parere contrario sul subemendamento Dadone 0.19.86.1.

Il ministro [Maria Anna MADIA](#) esprime parere contrario sul subemendamento Dadone 0.19.86.1.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Dadone 0.19.86.1 e approva l'emendamento del Governo 19.86 (*vedi allegato 2*).

[Emanuele FIANO](#) (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Dorina Bianchi 23.56, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato.

[Dorina BIANCHI](#) (NCD) illustra il proprio emendamento 23.56, osservando come la riforma delle province e delle città metropolitane abbia comportato la necessità di aggiornare le ipotesi di incompatibilità tra le cariche di consigliere dei diversi enti locali.

[Elena CENTEMERO](#) (FI-PdL) si dichiara contraria all'emendamento Dorina Bianchi 23.56, segnalando che alcune delle ipotesi di incompatibilità previste dalla norma siano eccessive.

[Daniela Matilde Maria GASPARINI](#) (PD) evidenzia che alcune delle incompatibilità previste dall'emendamento Dorina Bianchi 23.56 sono già previste nell'ordinamento e debbano solo essere adeguate, coerentemente con la riforma delle province e delle città metropolitane.

[Teresa PICCIONE](#) (PD), confermando che alcune delle incompatibilità previste dall'emendamento Dorina Bianchi 23.56 sono già contemplate nel nostro sistema, osserva come non sia questa la sede opportuna per affrontare la questione.

Il ministro [Maria Anna MADIA](#), stante la complessità della materia, ritiene che il Governo potrà meglio affrontare il tema in altra sede. Invita pertanto il presentatore al ritiro dell'emendamento Dorina Bianchi 23.56, sul quale altrimenti il parere è da intendersi contrario.

[Emanuele FIANO](#) (PD), *relatore*, concorda con il parere contrario testé formulato dal Governo.

La Commissione respinge l'emendamento Dorina Bianchi 23.56.

[Emanuele FIANO](#) (PD), *relatore*, con riferimento all'emendamento Abrignani 23.14 esprime parere favorevole, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato.

Il ministro [Maria Anna MADIA](#) esprime parere favorevole sulla riformulazione dell'emendamento Abrignani 23.14 proposta dal relatore.

[Elena CENTEMERO](#) (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Abrignani 23.14, accettando la riformulazione proposta dal relatore e condivisa dal Governo.

La Commissione approva l'emendamento Abrignani 23.14, così come riformulato (*vedi allegato 2*).

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Abrignani 23.14 nel testo riformulato, si intende precluso l'emendamento Tancredi 23.53.

[Emanuele FIANO](#) (PD), *relatore*, con riferimento all'emendamento De Menech 23.31, esprime parere favorevole a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: «Al comma 1, dopo la lettera *g*), aggiungere la seguente:

g-bis) In attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, per eliminare le duplicazioni esistenti, fino al riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio e della riorganizzazione di quelle del Corpo Forestale dello Stato e dell'assorbimento delle medesime in quelle delle altre forze di polizia, le funzioni attualmente esercitate in attuazione di quanto previsto dalla normativa statale in materia di vigilanza dell'ambiente dai Corpi di Polizia Provinciale, comunque denominati, sono attribuite al Corpo forestale dello Stato.

Il personale in servizio presso i suddetti Corpi, comunque denominati, transita in via volontaria in apposito ruolo speciale del Corpo forestale dello Stato permanendo, in prima assegnazione, nell'ambito territoriale dove presta servizio alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al successivo periodo e mantenendo l'inquadramento previdenziale, giuridico, economico e anzianità di provenienza e ferme restando le qualifiche possedute di agente di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza riferite agli agenti e di ufficiale di polizia giudiziaria riferite agli addetti al coordinamento e controllo, ai responsabili di servizio e ai comandanti.

Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate e trasferite al Corpo forestale dello Stato le risorse finanziarie e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni transitate per effetto della presente disposizione, nonché disciplinate le modalità di trasferimento ed omogeneizzazione del personale transitato, senza ulteriori maggiori oneri a carico dello Stato».

Il ministro [Maria Anna MADIA](#) esprime parere favorevole sulla proposta di riformulazione del relatore.

[Ettore ROSATO](#) (PD), intervenendo sull'emendamento De Menech 23.31, come riformulato, auspica possa procedersi ad un progressivo accorpamento delle Forze di polizia.

[Roger DE MENECH](#) (PD) accetta la riformulazione proposta dal relatore e condivisa dal Governo.

[Daniela Matilde Maria GASPARINI](#) (PD) chiede chiarimenti al rappresentante del Governo in merito al passaggio delle competenze alle città metropolitane.

Il sottosegretario [Angelo RUGHETTI](#) ritiene ancora prematuro affrontare la questione evocata dall'onorevole Gasparini, dal momento che l'accorpamento delle forze di polizia non si è ancora allo stato realizzato.

Il ministro [Maria Anna MADIA](#), alla luce delle criticità che stanno emergendo, chiede un accantonamento dell'emendamento De Menech 23.31, come riformulato.

[Roger DE MENECH](#) (PD), onde evitare complicazioni, ritira il suo emendamento 23.31, come riformulato.

[Emanuele FIANO](#) (PD), *relatore*, al fine di superare i rilievi critici emersi con riferimento all'emendamento De Menech 23.21 come riformulato, deposita l'emendamento a sua firma 23.200 (*vedi allegato 1*).

Il ministro [Maria Anna MADIA](#) reputa che la questione potrà meglio essere affrontata in altra sede.

[Emanuele FIANO](#) (PD), *relatore*, ritira pertanto l'emendamento 23.200. Esprime quindi parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Ferrari 23.06, Censore 23.020 e Squeri 23.012.

Il ministro [Maria Anna MADIA](#) esprime parere conforme a quello del relatore.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Russo 23.011: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Ferrari 23.06, Censore 23.020 e Squeri 23.012 (*vedi allegato 2*).

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, avverte che la presidenza non ritiene ammissibile il subemendamento Centemero 0.23.024.2, limitatamente al comma 1-*bis* che modifica una disposizione di delega in materia di istruzione.

[Emanuele FIANO](#) (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento 23.024 del Governo, nonché sul relativo subemendamento Centemero 0.23.024.1, la cui approvazione renderebbe di fatto assorbito il subemendamento Centemero 0.23.024.2 nella parte non dichiarata inammissibile.

Il ministro [Maria Anna MADIA](#) esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni approva, il subemendamento Centemero 0.23.024.1, nonché l'articolo aggiuntivo 23.024 del Governo, nel testo subemendato (*vedi allegato 2*).

[Emanuele FIANO](#) (PD), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Dadone 29.9.

Il ministro [Maria Anna MADIA](#) esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Dadone 29.9.

[Emanuele FIANO](#) (PD), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Businarolo 36.2.

Il ministro [Maria Anna MADIA](#) esprime parere conforme a quello del relatore.

[Federica DIENI](#) (M5S) rileva che sostanzialmente l'emendamento Businarolo 36.2 riproduce un parere espresso dal Comitato per la legislazione.

[Andrea GIORGIS](#) (PD) ricorda che il Comitato per la legislazione non ha deliberato alcuna condizione.

La Commissione respinge l'emendamento Businarolo 36.2.

[Emanuele FIANO](#) (PD), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Businarolo 38.10.

Il ministro [Maria Anna MADIA](#) esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Businarolo 38.10.

[Emanuele FIANO](#) (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento 39.43 del Governo, formulando un invito al ritiro, altrimenti parere contrario, sui relativi subemendamenti Dadone 0.39.43.1 e Plangger 0.39.43.2.

Il ministro [Maria Anna MADIA](#) esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge il subemendamento Dadone 0.39.43.1, mentre il subemendamento Plangger 0.39.43.2 viene ritirato dal presentatore.

La Commissione approva quindi l'emendamento 39.43 del Governo (*vedi allegato 2*).

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, prende atto che gli emendamenti Sarro 40.14 e Schullian 40.8, in precedenza accantonati, sono stati ritirati dai presentatori.

[Emanuele FIANO](#) (PD), *relatore*, con riferimento alle ulteriori proposte emendative in precedenza accantonate e riferite all'articolo 40 del provvedimento, esprime parere contrario sugli emendamenti Bonafede 40.11, Sarro 40.12, Gelmini 40.13, Bonafede 40.15, 40.16 e 40.17, Amoddio 40.1 e Molteni 40.6, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Ferranti 40.7.

Il ministro [Maria Anna MADIA](#) esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Bonafede 40.11.

[Elena CENTEMERO](#) (FI-PdL) sottoscrive gli emendamenti Sarro 40.12 e Gelmini 40.13 e li ritira.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge quindi gli emendamenti Bonafede 40.15, 40.16 e 40.17.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, avverte che l'emendamento Amoddio 40.1 è stato ritirato; constatata l'assenza del presentatore, dichiara altresì decaduto l'emendamento Molteni 40.6.

La Commissione approva quindi l'emendamento Ferranti 40.7 (*vedi allegato 2*).

[Emanuele FIANO](#) (PD), *relatore*, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 40.25, esprimendo parere contrario sui relativi subemendamenti Lauricella 0.40.25.1, Balduzzi 0.40.25.2 e 0.40.25.3 e Centemero 0.40.25.4.

Il ministro [Maria Anna MADIA](#) esprime parere conforme a quello del relatore.

[Ettore ROSATO](#) (PD) sottoscrive il subemendamento Lauricella 0.40.25.1 e lo ritira.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Balduzzi 0.40.25.2 e 0.40.25.3.

[Elena CENTEMERO](#) (FI-PdL) ritira il suo subemendamento 0.40.25.4.

La Commissione approva quindi l'emendamento 40.25 del relatore (*vedi allegato 2*).

[Emanuele FIANO](#) (PD), *relatore*, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 41.15, esprimendo parere favorevole sul subemendamento Balduzzi 0.41.15.1 e parere contrario sul subemendamento Sannicandro 0.41.15.2.

Il ministro [Maria Anna MADIA](#) esprime parere conforme a quello del relatore.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, esprime soddisfazione per il parere favorevole formulato dal relatore e dal Governo sul subemendamento Balduzzi 0.41.15.1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Balduzzi 0.41.15.1 (*vedi allegato 2*) e respinge il subemendamento Sannicandro 0.41.15.2; approva quindi l'emendamento 41.15 del Governo, nel testo sub emendato (*vedi allegato 2*).

[Emanuele FIANO](#) (PD), *relatore*, con riferimento alle ulteriori proposte emendative in precedenza accantonate, esprime parere contrario sugli emendamenti Di Lello 41.12 nonché Colletti 41.13 e 49.4.

Il ministro [Maria Anna MADIA](#) esprime parere conforme a quello del relatore.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, constatata l'assenza del presentatore, dichiara decaduto l'emendamento Di Lello 41.12.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge quindi gli emendamenti Colletti 41.13 e 49.4.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, avverte che si passerà all'esame dell'emendamento Dorina Bianchi 18.86, precedentemente accantonato al fine di dare a tutti i deputati la possibilità di approfondire il contenuto della proposta di riformulazione presentata dal relatore e accolta dal relatore, sulla quale il Governo ha espresso parere favorevole.

La Commissione approva l'emendamento Dorina Bianchi 18.86 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, avverte che si passerà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 53.

[Emanuele FIANO](#) (PD), *relatore*, invita al ritiro i presentatori degli emendamenti Molteni 53.1, Colletti 53.9, Boccuzzi 53.10, Daniele Farina 53.11, Invernizzi 53.6 e 53.7, Molteni 53.5, 53.2, 53.3 e 53.4, Sorial 53.12, i presentatori degli identici emendamenti Di Salvo 53.8 e Kronbichler 53.13 nonché degli ulteriori emendamenti Sannicandro 53.14 e Balduzzi 53.15.

Il ministro [Maria Anna MADIA](#) esprime parere conforme a quello del relatore.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Molteni 53.1: s'intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 53.9.

[Ettore ROSATO](#) (PD) sottoscrive l'emendamento Boccuzzi 53.10 e lo ritira.

La Commissione respinge l'emendamento Daniele Farina 53.11.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Invernizzi 53.6 e 53 7, Molteni 53.5, 53.2, 53.3 e 53.4: s'intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sorial 53.12 e Sannicandro 53.14.

[Andrea MAZZIOTTI DI CELSO](#) (SCpI) ritira l'emendamento Balduzzi 53.15, di cui è cofirmatario.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, fa presente che nella seduta del 21 luglio scorso sono stati approvati gli emendamenti 19.40 Sarti e 19.49 Sarti, entrambi volti a trasferire all'ANAC le funzioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 33 del 2013, attualmente attribuite al Dipartimento della funzione pubblica.

Considerato che il comma 15 dell'articolo 19, su cui verte l'emendamento Sarti 19.49, già reca il trasferimento di funzioni dal dipartimento della funzione pubblica all'ANAC, propone alla Commissione di considerare l'emendamento 19.40 assorbito dall'emendamento 19.49. Analogamente, nella seduta del 22 luglio scorso sono stati approvati gli emendamenti Ferranti 38.1 e Coppola 42.5, finalizzati entrambi a rendere un obbligo l'attuale facoltà, prevista dall'articolo 136, Allegato 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104, che tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti siano sottoscritti con firma digitale. Tuttavia, l'emendamento Coppola 42.5, diversamente dall'emendamento Ferranti 38.1, prevede che il suddetto obbligo decorra dal 1° gennaio 2015. Considerati i tempi necessari per l'attuazione della disposizione, propone alla Commissione di considerare l'emendamento 42.5 assorbito dall'emendamento 38.1.

La Commissione approva le proposte del presidente.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, avverte che si è così concluso l'esame di tutte le proposte emendative presentate al provvedimento in oggetto.

[Emanuele FIANO](#) (PD), *relatore*, formula le seguenti proposte di coordinamento del testo:

all'articolo 1, al comma 6, dopo la parola: «milioni», ovunque ricorra, sono inserite le seguenti: «di euro»

all'articolo 4, comma 1, capoverso 2, come modificato dall'emendamento 4. 26. (*Nuova formulazione*) le parole: «l'ultimo periodo di cui all'articolo 2103» sono sostituite dalle seguenti: «il terzo periodo del primo comma dell'articolo 2103.»

all'articolo 4, comma 1, capoverso 2, come modificato dagli identici emendamenti Martelli 4.29 e Di Salvo 4.16, le parole: «con le confederazioni rappresentative» sono sostituite dalle seguenti: «con le confederazioni sindacali rappresentative».

all'articolo 4, comma 1, capoverso 2, al periodo aggiunto dall'emendamento 4. 45.

(Nuova formulazione), le parole: «che costituisca medesima unità produttiva» sono soppresse.

all'articolo 11, comma 2, capoverso 6-*quater*, sostituire le parole: «articolo 3» con le seguenti: «articolo 8»

all'articolo 11, comma 5, introdotto dall'emendamento 11.79, l'ultimo periodo è soppresso.

all'articolo 12, le parole: «e al comma 1-*bis*», introdotte dalla parte consequenziale dell'emendamento Schullian 12. 1, sono soppresse.

all'articolo 13, come sostituito dall'emendamento Catanoso 13.1, è apposta la seguente rubrica: «Abrogazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 92 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di incentivi per la progettazione».

all'articolo 14, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Ghizzoni 14.12:

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le procedure previste dall'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, relative all'anno 2014, sono indette entro il 28 febbraio 2015, previa revisione del regolamento di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240»;

al comma 3-*bis*, numero 2), lettera h), le parole: «al fine di garantire» sono sostituite dalla seguente: «garantisce».

all'articolo 16, al comma 2, le parole: «della presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto».

all'articolo 18, al comma 4, le parole: «All'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, comma 2, terzo periodo, le parole da: "presieduto"» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 47, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole da: ", presieduto"».

all'articolo 19, comma 3, lettera a), sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «di cui al presente comma».

all'articolo 19, comma 5, la lettera *b-bis*) è riformulata come comma 5-*bis*, con il seguente testo:

5-*bis*. Per le controversie aventi ad oggetto le sanzioni di cui al comma 5, lettera b), è competente il tribunale in composizione monocratica.

all'articolo 19, al comma 10, le parole: «legge 23 agosto 1988, n. 400» sono sostituite dalle seguenti: «legge 23 agosto 1988, n. 400».

L'articolo 19-*bis*, introdotto dall'emendamento Guerra 19.04, è collocato dopo l'articolo 23 del decreto-legge con la seguente rubrica: «Modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte dei comuni».

all'articolo 22:

al comma 2, le parole: «Alla legge 28 dicembre 2005, n. 262, dopo l'articolo 29, è inserito il seguente: "ART. 29-*bis*."» sono sostituite dalle seguenti: «Nel capo III del titolo IV della legge 28 dicembre 2005, n. 262, dopo l'articolo 29 è inserito il seguente: "ART. 29-*bis*. – (Incompatibilità per i componenti e i dirigenti della CONSOB cessati dall'incarico).";»;

al comma 9, primo periodo, le parole: «servizi e forniture,» sono soppresse.
all'articolo 23, comma 1, lettera c), capoverso 49-*ter*, secondo periodo, dopo le parole: «decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,»;

all'articolo 23, comma 1, lettere c-*quater*), capoverso 77, introdotto dall'emendamento 23.60, le parole: «commi 36, 37, 38 e 39» sono sostituite dalle seguenti: «commi 36, 37 e 38».

all'articolo 23, comma 1, agli identici emendamenti Squeri 23.41, Lodolini 23.50 e Gasparini 23.11, sono aggiunte, in fine, le parole: «e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico"»;

all'articolo 23, comma 1, lettera h), introdotta dagli identici emendamenti 23.48, 23.37 e 23.9, sostituire le parole: «con esclusivo riferimento a quanto previsto dall'articolo 82 del TUEL» con il seguente periodo: «Restano a carico della provincia gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico.»;

all'articolo 23-*bis*, comma 1, secondo periodo, introdotto dall'emendamento Mariani 23.07 (*nuova formulazione*), le parole: «nelle more dell'entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Al comma 2, le parole: «decreto-legge 6 giugno 2014, n. 74» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74»;

all'articolo 30, comma 4, sostituire le parole: «Agli eventuali oneri derivanti dal presente articolo» con le seguenti: «All'attuazione del» e le parole: «e non devono derivare» con le seguenti: «e, comunque, senza».

all'articolo 37, comma 1, sostituire le parole: «lettere b) e) e d)» con le seguenti: «lettere b), c) e d)».

La Commissione approva le proposte di coordinamento del testo formulate dal relatore.

[Davide TRIPIEDI](#) (M5S), prima di procedere alla votazione del mandato al relatore, desidera ringraziare, in particolare, le deputate del suo gruppo che hanno dato prova di particolare tenacia, nonché le deputate di tutti gli altri gruppi parlamentari.

Il ministro [Maria Anna MADIA](#) ringrazia tutti i deputati, non solo della maggioranza ma anche dell'opposizione, per il contributo fornito. Al riguardo, ritiene che il testo risultante dalla votazione degli emendamenti risulti migliorato rispetto a quello originario, approvato dal Consiglio dei ministri.

Ringrazia in particolare, oltre al relatore e al presidente Sisto, gli uffici della Commissione per l'intenso lavoro svolto e per l'ampia disponibilità dimostrata.

[Emanuele FIANO](#) (PD), *relatore*, esprime gratitudine ai deputati del suo gruppo per la presenza continua che hanno assicurato, nonché ai deputati degli altri gruppi parlamentari per l'apporto dato al fine di pervenire all'approvazione di un provvedimento che, come auspica, costituirà un'importante riforma per il nostro Paese.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, si associa ai ringraziamenti, evidenziando come, quando vi è una volontà in tal senso, si riesce a lavorare in modo proficuo anche tra maggioranza e opposizione.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Emanuele Fiano, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

[Francesco Paolo SISTO](#), *presidente*, comunica che il deputato Matteo Bragantini ha preannunciato la presentazione di una relazione di minoranza. Si riserva quindi di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 01.15 del 26 luglio 2014.

ALLEGATO 1 - NUOVI EMENDAMENTI DEL GOVERNO E DEL RELATORE E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 1.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.94

All'emendamento 1.94 apportare le seguenti modificazioni:

a) prima delle parole: le pubbliche amministrazioni inserire le seguenti: Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi;

b) sostituire le parole da: e fermo restando fino a: pensionistici con le seguenti: e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'articolo 24;

c) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale di magistratura e sono applicabili nei confronti dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, dei professori e dei ricercatori universitari, comunque non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, nonché dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni.

0. 1. 94. 100. *Il relatore.*

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, il comma 11 è sostituito dal seguente:

«Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1o gennaio 2012 dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, dei professori e dei ricercatori universitari nonché dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni».

1. 94. Il relatore.

ART. 3.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 3.85

All'emendamento 3.85, al comma 3-ter, sono aggiunte infine le seguenti parole: *nonché la stabilizzazione del personale volontario di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che risulti scritto da almeno due anni negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto n. 139 ed abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio nel periodo 2008-2013.*

0. 3. 85. 1. Dorina Bianchi.

Dopo il comma 3-quinquies aggiungere il seguente:

«3-sexies. All'articolo 4, comma 10-ter, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «ad eccezione dei comitati» inserire la seguente: «provinciali»;

b) dopo le parole «la legge 7 dicembre 2000, n. 383.» inserire le seguenti: «Sono fatti salvi gli effetti del concorso indetto dalla Croce Rossa italiana e già espletato per la copertura dei posti per le Province autonome di Trento e Bolzano.».

0. 3. 85. 2. Ottobre, Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 1.030 unità, conseguentemente alla tabella A, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco è incrementata di 1.030 unità.

3-ter. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 3-bis, è autorizzata l'assunzione di 1.000 unità mediante il ricorso, in parti uguali, alle graduatorie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e di 30 unità secondo le modalità di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 per le finalità ivi previste.

3-quater. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter sono determinati nel limite della misura massima complessiva di euro 130.843 per l'anno 2014, di euro 24.276.826 per l'anno 2015 e di euro 42.051.482 a decorrere dall'anno 2016. Ai predetti oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile».

3-quinquies. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa,

pari a euro 48.850.356 per l'anno 2015 e a euro 31.075.700 a decorrere dall'anno 2016.
3. 85. Il Governo.

ART. 9.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 9.74

All'emendamento 9.74, al comma 3, sostituire la parola: recuperate con la seguente liquidate.

0. 9. 74. 50. Il relatore.

Al comma 5, dopo le parole: Avvocatura dello Stato aggiungere le seguenti: e degli altri enti pubblici.

0. 9. 74. 100. Governo.

Al comma 6, sopprimere le parole: cinquanta per cento dell'ammontare del.

0. 9. 74. 101. Governo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

(Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici).

1. I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

2. Sono abrogati il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e il comma 3 dell'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'abrogazione del citato comma 3 ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5, in modo da consentire l'attribuzione a ciascun avvocato di una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione.

4. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il cinquanta per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati e procuratori dello Stato secondo le previsioni regolamentari dell'Avvocatura stessa, adottate ai sensi del comma 5. Un ulteriore venticinque per cento delle suddette somme è destinato a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, da attribuire previa procedura di valutazione comparativa. Il rimanente venticinque per cento è destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

5. I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e del primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresì i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove

possibile attraverso sistemi informatici, secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale.

6. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, non sono corrisposti compensi professionali. Nei giudizi di cui all'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non può superare il cinquanta per cento dell'ammontare del corrispondente stanziamento relativo al 2013.

7. Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal 10 gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato.

9. 74. Il Relatore.

ART. 13.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 13.02

All'articolo 13-bis, comma 1, al capoverso comma 7-ter, l'ultimo periodo è soppresso.

0. 13. 02. 1. Centemero.

All'articolo aggiuntivo 13.02, al comma 1, capoverso 7-ter, sostituire le parole: all'articolo 132, comma 1, lettere a), e d) con le seguenti: all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d).

0. 13. 02. 2. Il relatore.

All'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le pubbliche amministrazioni destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al due per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro: la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare.

7-ter. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione sono ripartite, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e assunti nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. 11 regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Il regolamento stabilisce altresì criteri e modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del Regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del ribasso d'asta offerto. Ai fini dell'applicazione del periodo precedente, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a) e d). La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del cinquanta per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

7-quater. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento ed efficientamento dell'ente e dei servizi ai cittadini. Le risorse non utilizzate per l'acquisto di beni possono essere utilizzate nei tre anni successivi per il perseguimento delle medesime finalità.

7-quinquies. Gli organismi di diritto pubblico e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento criteri analoghi a quelli di cui ai commi 7-bis, 7-ter e 7-quater».

13. 02. Il Relatore.

ART. 21.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 21.03

Al primo periodo, in fine, aggiungere le seguenti parole: da adottarsi entro il 30 giugno 2015.

0. 21. 03. 1. Balduzzi, Mazziotti Di Celso.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Riorganizzazione del Ministero dell'interno).

1. In conseguenza delle riduzioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettere a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, da definire entro il 31 ottobre 2014, il Ministero dell'interno provvede a predisporre, entro il 31 dicembre 2014, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Il termine di cui all'articolo 2, comma 11, lettera b), del citato decreto-legge n. 95 del 2012 è differito al 31 dicembre 2014, con conseguente riassorbimento, nel successivo biennio, degli effetti derivanti dalle predette riduzioni.

21. 03. Il Governo.

ART. 23.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, per eliminare le duplicazioni esistenti, fino al riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio e della riorganizzazione di quelle del Corpo Forestale dello Stato e dell'assorbimento delle medesime in quelle delle altre forze di polizia, le funzioni attualmente esercitate in attuazione di quanto previsto dalla normativa statale in materia di vigilanza dell'ambiente dai Corpi di Polizia Provinciale, comunque denominati, sono attribuite al Corpo forestale dello Stato. Il personale

in servizio presso i suddetti Corpi, comunque denominati, transita in via volontaria in apposito ruolo speciale del Corpo forestale dello Stato permanendo, in prima assegnazione, nell'ambito territoriale dove presta servizio alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al successivo periodo e mantenendo l'inquadramento previdenziale, giuridico, economico e anzianità di provenienza e ferme restando le qualifiche possedute di agente di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza riferite agli agenti e di ufficiale di polizia giudiziaria riferite agli addetti al coordinamento e controllo, ai responsabili di servizio e ai comandanti. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate e trasferite al Corpo forestale dello Stato le risorse finanziarie e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni transitate per effetto della presente disposizione, nonché disciplinate le modalità di trasferimento ed omogeneizzazione del personale transitato, senza ulteriori maggiori oneri a carico dello Stato.

23. 200. *Il relatore.*

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 23.024

All'emendamento 23.024 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «dei suddetti organi» sono inserite le seguenti: «, comunque non oltre il 30 marzo 2015,»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Le elezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione sono bandite entro il 31 dicembre 2014. In via di prima applicazione e nelle more del riordino degli organi collegiali, l'ordinanza di cui all'articolo 2, comma 9 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233 stabilisce le modalità di elezione del predetto organo, anche in deroga a quanto stabilito al comma 5, lettera a), del predetto articolo.

0. 23. 024. 1. *Centemero.*

All'emendamento 23.024 sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

1-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti «entro il 30 marzo 2015»;

b) alla fine del comma sono aggiunte in fine le seguenti parole «e delle attribuzioni in materia di istruzione previste dalla normativa vigente».

1-ter. Le elezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione sono bandite entro il 31 dicembre 2014. In via di prima applicazione e nelle more del riordino degli organi collegiali, l'ordinanza di cui all'articolo 2, comma 9 del decreto legislativo 30 giugno 199, n. 233 stabilisce le modalità di elezione del predetto organo, anche in deroga a quanto stabilito al comma 5, lettera a), del predetto articolo 2.

0. 23. 024. 2. *Centemero.*

(Inammissibile limitatamente al comma 1-bis)

Dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:

ART. 23-bis.

(Interventi urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico).

1. Nelle more del riordino e della ricostituzione degli organi collegiali della scuola, sono fatti salvi tutti gli atti e i provvedimenti adottati in assenza del parere dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino alla ricostituzione dei suddetti organi non sono dovuti i relativi

pareri obbligatori e facoltativi.

23. 024. Il Governo.

ART. 27.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 27.050

Al comma sostituire le parole: euro centomila per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto e da somministrazione di emoderivati infetti con le seguenti: euro centocinquantamila per i soggetti danneggiati viventi da trasfusione con sangue infetto e da somministrazione di emoderivati infetti, e di euro duecentocinquantamila per i famigliari dei soggetti deceduti.

0. 27. 050. 1. Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Lombardi, Cozzolino.

Dopo le parole: con sangue infetto e inserire le seguenti: di 250.000 euro per i danneggiati da.

0. 27. 050. 2. Lorefice, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Lombardi, Cozzolino, Di Vita.

Al comma 1 sostituire le parole: euro ventimila con le seguenti: euro cinquantamila.

0. 27. 050. 3. De Vita, Lorefice, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Lombardi, Cozzolino.

Al capoverso Art. 27-bis, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: lettere a) e b) del decreto inserire le seguenti: del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

0. 27. 050. 4. Balduzzi, Mazziotti Di Celso.

Al comma 2 sopprimere le parole: anche in sede sovranazionale.

0. 27. 050. 5. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Lorefice, Lombardi, Cozzolino.

Al comma 3 sopprimere l'ultimo periodo.

0. 27. 050. 6. Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Lorefice, Lombardi, Cozzolino, Baroni.

Sopprimere il comma 4.

0. 27. 050. 7. Grillo, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Lombardi, Cozzolino.

Al comma 4, dopo le parole: a legislazione vigente aggiungere le seguenti: ivi comprese le risorse finanziarie non utilizzate a decorrere dall'anno 2008.

0. 27. 050. 8. Mantero, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Lombardi, Cozzolino.

Aggiungere il comma 4-bis con il seguente testo:

3-bis.1. All'articolo 5 del decreto del Ministro della salute 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le lettere a) e b) del comma 1 sono soppresse;

c) il comma 2 è soppresso.

0. 27. 050. 9. Lorefice, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Lombardi, Cozzolino.

Dopo l'articolo 27, è inserito il seguente:

ART. 27-bis.

(Procedura per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie).

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che hanno presentato entro la data del 19 gennaio 2010 domanda di adesione alla procedura transattiva nonché ai loro aventi causa nel caso in cui nelle more sia intervenuto il decesso, è riconosciuta, a titolo di equa riparazione, una somma di denaro, in un'unica soluzione, determinata nella misura, di euro centomila per i danneggiati da trasfusione e con sangue infetto e da somministrazione di emoderivati infetti e nella misura di euro ventimila per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria. Il riconoscimento è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del decreto 28 aprile 2009, n. 132 e alla verifica della ricevibilità della istanza. La liquidazione degli importi è effettuata entro il 31 dicembre 2017, in base al criterio della gravità dell'infermità derivatane agli aventi diritto e, in caso di pari entità, secondo l'ordine del disagio economico, accertato con le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, nei limiti della disponibilità annuale di bilancio.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la corresponsione delle somme di cui al comma 1 è subordinata alla formale rinuncia all'azione risarcitoria intrapresa, ivi comprese le procedure transattive, e ad ogni ulteriore pretesa a carattere risarcitorio nei confronti dello Stato anche in sede sovranazionale. Detta corresponsione è effettuata al netto di quanto già percepito a titolo di risarcimento del danno a seguito di sentenza esecutiva.

3. La procedura transattiva, di cui all'articolo 2, comma 361, prosegue per i soggetti che non intendano avvalersi della somma di denaro, a titolo di equa riparazione, di cui al comma 1. Per i medesimi soggetti si applicano, in un'unica soluzione, nei tempi e secondo i criteri di cui al comma 1, i moduli transattivi allegati al decreto interministeriale 4 maggio 2012.

4. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero della salute, di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

27. 050. Il Governo.

ART. 32.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 32.39

All'emendamento 32.39, lettera a), sopprimere le parole: o di servizi.

0. 32. 39. 100. Governo.

All'articolo 32, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «servizi o forniture» inserire le seguenti: «ovvero ad un concessionario di lavori pubblici o di servizi o ad un contraente generale,»; sostituire le parole: «comma 3» con le parole: «comma 5» e dopo le parole: «Prefetto competente» aggiungere le seguenti: «in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante,»;

b) al comma 1, lettere a) e b), sostituire le parole: «oggetto del procedimento penale» con le seguenti: «o della concessione»;

c) al comma 7, aggiungere le seguenti parole: «ovvero, nei casi di cui al comma 10, dei giudizi di impugnazione a cautelari riguardanti l'informazione antimafia interdittiva».

Conseguentemente alla rubrica del Capo II, del Titolo III, sono aggiunte le parole: «, servizi e forniture».

32. 39. Il Governo.

ALLEGATO 2 - EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 3, sostituire le parole da: i trattenimenti in servizio fino a: avvocati dello Stato con le seguenti: i trattenimenti in servizio, pur se ancora non disposti, per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che al momento dell'entrata in vigore del presente decreto ne abbiano i requisiti ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e successive modificazioni.

1. 14. (Nuova formulazione) Ferranti.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. In applicazione dell'articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997 e al fine di salvaguardare la continuità didattica e di garantire l'immissione in servizio fin dal primo di settembre, i trattenimenti in servizio del personale della scuola sono fatti salvi fino al 31 agosto 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore.

1. 87. Kronbichler, Airaud, Placido, Pannarale, Marcon, Costantino, Giancarlo Giordano.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Con le procedure di cui all'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, si provvede all'adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, alle disposizioni di cui al comma 1. Nelle more del suddetto adeguamento e della successiva nomina dei Consiglieri di Stato di cui all'articolo 14 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del 1984 i consiglieri di Stato già nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto, di cui allo stesso articolo 14, rimangono comunque in servizio, fino al 31 dicembre 2015 ove abbiano raggiunto l'età per il collocamento in quiescenza.

1. 1. (Nuova formulazione) Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Sopprimere il comma 4.

***1. 60.** Rizzo, Artini, Paolo Bernini, Corda, Tofalo, Basilio, Frusone, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Sopprimere il comma 4.

***1. 53.** Losacco.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.94

All'emendamento 1.94 apportare le seguenti modificazioni:

a) prima delle parole: le pubbliche amministrazioni inserire le seguenti: Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi,;

b) sostituire le parole da: e fermo restando fino a: pensionistici con le seguenti: e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'articolo 24;

c) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale di magistratura e sono applicabili nei confronti dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, dei professori e dei ricercatori universitari, comunque non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, nonché dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni.

0. 1. 94. 100. Il relatore.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. All'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, il comma 11 è sostituito dal seguente:

«Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1o gennaio 2012 dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, dei professori e dei ricercatori universitari nonché dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni.».

1. 94. Il relatore.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Il secondo periodo del comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è sostituito dal seguente: «le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazioni, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017.

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2014, in 3 milioni di euro per l'anno 2015, in 7 milioni di euro per l'anno 2016, in 14 milioni di euro per l'anno 2017 e in 16 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede:

a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2014, ad 3 milioni di euro per l'anno 2015 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dallo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2016, a 12 milioni di euro per l'anno 2017 e a 14 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.

6-quater. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 6-bis e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 6-ter del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggiore onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritte nello stato di previsione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

1. 41. (Nuova formulazione) Gnechchi, Giacobbe, Martelli, Cinzia Maria Fontana, Incerti, Albanella, Gribaudo, Miccoli, Piccolo, Moretto, Rotta, Gregori, Boccuzzi, Baruffi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Disposizioni per il ricambio generazionale nel comparto scuola).

1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,».

2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1° settembre 2014, nel limite massimo di 4.000 soggetti e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. L'INPS prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui all'ultimo periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1.

3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché secondo le modalità previste a legislazione vigente.

3-bis. Le lavoratrici della scuola che entro l'anno scolastico 2011/2012 abbiano maturato, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, i requisiti per il pensionamento, ai sensi delle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, abbiano optato per la liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, possono chiedere che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il trattamento loro erogato sia ricalcolato sulla base delle disposizioni dell'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dell'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2014, di 105 milioni di euro per l'anno 2015, di 101 milioni di euro per l'anno 2016, di 94 milioni di euro per l'anno 2017 e di 81 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 5.

5. Gli importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1 del presente decreto, sono incrementati a valere sulle medesime tipologie di spesa, nella misura di 35 milioni di euro per l'anno 2014, di 105 milioni di euro per l'anno 2015, di 101 milioni di euro per l'anno 2016, di 94 milioni di euro per l'anno 2017 e di 81 milioni di euro per l'anno 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

***1. 08.** (Nuova formulazione) Ghizzoni, Saltamartini, Marchi, Castelli, Palese, Marcon,

Guidesi, Tabacci, Fauttilli, Librandi, Misuraca, Damiano, Polverini, Gnecci, Tripiedi, Calabria, Airaudo, Coscia, Molea.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Disposizioni per il ricambio generazionale nel comparto scuola).

1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,».

2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1° settembre 2014, nel limite massimo di 4.000 soggetti e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. L'INPS prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui all'ultimo periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1.

3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché secondo le modalità previste a legislazione vigente.

3-bis. Le lavoratrici della scuola che entro l'anno scolastico 2011/2012 abbiano maturato, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, i requisiti per il pensionamento, ai sensi delle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, abbiano optato per la liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, possono chiedere che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il trattamento loro erogato sia ricalcolato sulla base delle disposizioni dell'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dell'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2014, di 105 milioni di euro per l'anno 2015, di 101 milioni di euro per l'anno 2016, di 94 milioni di euro per l'anno 2017 e di 81 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 5.

5. Gli importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1 del presente decreto, sono

incrementati a valere sulle medesime tipologie di spesa, nella misura di 35 milioni di euro per l'anno 2014, di 105 milioni di euro per l'anno 2015, di 101 milioni di euro per l'anno 2016, di 94 milioni di euro per l'anno 2017 e di 81 milioni di euro per l'anno 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

***1. 050.** (Nuova formulazione di 3.04) Centemero.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Rifinanziamento dell'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti).

1. Per le finalità di cui all'articolo 41-bis, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014, 9 milioni di euro per l'anno 2015, 13 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017, 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. Con riferimento al primo periodo del presente comma si applica quanto previsto dal secondo periodo del comma 7 dell'articolo 41-bis, del predetto decreto-legge n. 207 del 2008. Conseguentemente, al secondo periodo, le parole: «all'importo massimo di 20 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «all'importo massimo di 20 milioni di euro annui fino al 2013, di 23 milioni di euro nell'anno 2014, 29 milioni di euro nell'anno 2015, 33 milioni nell'anno 2016, 33 milioni di euro nell'anno 2017, 30,8 milioni di euro nell'anno 2018, 23 milioni di euro nell'anno 2019 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».

2. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b) della legge 5 agosto 1981 n. 416 non ancora autorizzati sono subordinati alla presentazione di piani di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che prevedano la contestuale assunzione di personale giornalistico in possesso di competenze professionali, coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio e sviluppo aziendale, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni tre prepensionamenti. Tale condizione non si applica alle imprese i cui accordi prevedano un massimo di cinque prepensionamenti. Allo scopo di accedere alle prestazioni di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b) della legge 5 agosto 1981 n. 416, le imprese che abbiano già presentato istanza integrano i piani di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale già presentati con la previsione delle sopra dette assunzioni. Resta ferma, ai fini della priorità di accesso alle prestazioni, la data di presentazione della domanda già presentata.

3. L'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui all'articolo 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i giornalisti i quali abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata finanziati ai sensi del presente articolo, comporta la revoca del finanziamento concesso, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale.

4. All'onere derivante dall'attuazione dal comma 1, si provvede:

a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2014, a 9 milioni di euro per l'anno 2015 e a 6,8 milioni di euro per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

b) quanto a 6,2 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017, a 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per pari importo e per i medesimi anni, delle risorse disponibili su apposita contabilità speciale, su cui affluiscono 22 milioni di euro per l'anno 2014 e 11 milioni per l'anno 2015 della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 261, della legge n. 147 del 2013. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, pari a 6.2 milioni di euro per l'anno 2016, a

13 milioni di euro per l'anno 2017, a 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3 milioni di euro per l'anno 2019.

5. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 è incrementato di 22 milioni di euro per l'anno 2014 e 11 milioni per l'anno 2015.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 07. Il Governo.

ART. 2.

Al comma 1, capoverso 1-bis, lettera b), sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: sei mesi.

2. 1. Ferranti.

Al comma 1, sostituire il capoverso 1-ter con il seguente: In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 1-bis, il presidente della commissione referente, entro il termine di 30 giorni, provvede alla formulazione della proposta.

2. 2. Ferranti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al secondo comma dell'articolo 30, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni; al secondo periodo le parole: «Prima che siano trascorsi due anni» sono sostituite dalle seguenti: «Prima che sia trascorso un anno».

2. 18. Leone.

Al comma 2, sostituire le parole: La disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come introdotta dal comma 1, si applica, con le seguenti: Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come introdotta dal comma 1, si applicano.

2. 27. Kronbichler, Daniele Farina, Sannicandro, Quaranta.

Al comma 3, sostituire le parole: due anni di servizio con le seguenti: tre anni di servizio dalla vacanza.

2. 3. Ferranti.

Al comma 4, sopprimere le parole da: Contro a: manifesto e sostituire le parole: dei predetti provvedimenti con le seguenti: dei provvedimenti concernenti il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi.

***2. 10.** (Nuova formulazione) Brunetta, Centemero.

Al comma 4, sopprimere le parole da: Contro a: manifesto e sostituire le parole: dei predetti provvedimenti con le seguenti: dei provvedimenti concernenti il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi

***2. 15.** (Nuova formulazione) Balduzzi, Mazziotti Di Celso, Monchiero.

Al comma 4, sopprimere le parole da: Contro a: manifesto e sostituire le parole: dei predetti provvedimenti con le seguenti: dei provvedimenti concernenti il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi

***2. 25.** (Nuova formulazione) Kronbichler, Daniele Farina, Sannicandro, Quaranta.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con

modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «15 luglio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre 2014».

2. 23. Famiglietti.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: *Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e con le seguenti: Il criterio della spesa per il personale cessato nell'anno al fine della quantificazione delle immissioni in ruolo nell'ambito del turn over si applica anche ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mentre.*

3. 52. Rosato, Fabbri.

Al comma 1, dopo le parole: *vigili del fuoco aggiungere la seguente: , università.*

3. 68. Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Piccoli Nardelli, Narduolo, Orfini, Pes, Rocchi, Rampi, Romanini, Paolo Rossi, Ventricelli.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Fino al 31 dicembre 2014 le Università il cui indicatore di spesa di personale, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 non sia superiore al sessanta per cento, che hanno proceduto ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 560 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a indire procedure selettive pubbliche, possono procedere, a valere su risorse proprie di bilancio e in relazione all'effettivo fabbisogno, in deroga alla vigente disciplina in materia di limiti alle assunzioni, nel rispetto del limite dell'ottanta per cento di cui al suddetto articolo 5, comma 6, e del parametro di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 49 del 2012, alla stabilizzazione, a domanda, del relativo personale tecnico o amministrativo non dirigenziale. Nelle more delle procedure di stabilizzazione di cui al presente comma, per il suddetto personale i contratti di lavoro in essere possono essere prorogati fino alla conclusione delle predette procedure.

3. 60. (Nuova formulazione) Giorgis, Paola Bragantini, Lattuca, Lavagno, Bonomo, Petitti.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 3.84

Sostituire il comma 3-quinquies con i seguenti:

3-quinquies. Per il Corpo di polizia penitenziaria le assunzioni di cui al comma 3-bis sono disposte, entro l'anno 2014, con i fondi delle autorizzazioni alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'apposito fondo ivi previsto per la parte relativa alla polizia penitenziaria.

3-sexies. Le assunzioni di personale nel Corpo di polizia penitenziaria, già previste per l'anno 2015 dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2018, sono effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2015 utilizzando la graduatoria dei concorsi indicati al comma 3-bis.

3-septies. All'attuazione di quanto previsto dai commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

0. 3. 84. 3. Rosato, Lauricella.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio connessi allo svolgimento di EXPO Milano 2015 le Forze di Polizia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono autorizzate, in via straordinaria, per l'immissione nei rispettivi ruoli iniziali, ai sensi del medesimo articolo 2199, allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti per il 2013 e approvate entro il 31 ottobre 2014, ferme restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata quadriennale, ai sensi del comma 4, lettera b), dello stesso articolo, relative ai predetti concorsi.

3-ter. Per la Polizia di Stato le assunzioni, di cui al comma 3-bis, sono disposte con decorrenza 1° settembre 2014, nell'ambito delle autorizzazioni alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'apposito fondo ivi previsto per la parte relativa alla Polizia di Stato.

3-quater. I vincitori del concorso per allievo agente della Polizia di Stato indetto nel 2014 ai sensi dell'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono assunti con decorrenza 1 gennaio 2015, nell'ambito delle residue autorizzazioni alle assunzioni di cui al comma 3-ter del presente articolo e di quelle già previste, per il 2015, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3-quinquies. All'attuazione di quanto previsto dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. 84. Il Relatore.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 1.030 unità, conseguentemente alla tabella A, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco è incrementata di 1.030 unità.

3-ter. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 3-bis, è autorizzata l'assunzione di 1.000 unità mediante il ricorso, in parti uguali, alle graduatorie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e di 30 unità secondo le modalità di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 per le finalità ivi previste.

3-quater. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter sono determinati nel limite della misura massima complessiva di euro 130.843 per l'anno 2014, di euro 24.276.826 per l'anno 2015 e di euro 42.051.482 a decorrere dall'anno 2016. Ai predetti oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile».

3-quinquies. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 48.850.356 per l'anno 2015 e a euro 31.075.700 a decorrere dall'anno 2016.

3. 85. Governo.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Per l'assoluta esigenza di assicurare la funzionalità e l'efficienza dell'area produttiva industriale e, in particolare, degli arsenali e degli stabilimenti militari, in deroga all'articolo 2, comma 11, alinea, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, il Ministero della difesa, nell'anno 2014, anche in presenza di posizioni soprannumerarie, è autorizzato ad assumere, i ventiquattro vincitori del concorso per assistente tecnico del settore motoristico e meccanico, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 59 del 27 luglio 2007, risultanti dalle graduatorie di merito approvate con decreto dirigenziale in data 15 dicembre 2008. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 434.000 euro per l'anno 2014 e di 866.382 euro annui a decorrere dal 2015. Al relativo onere, pari a 434.000 euro per l'anno 2014 e a 866.382 euro annui a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero della difesa comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero

dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del presente comma e i relativi oneri.

3. 54. (Nuova formulazione) Rosato.

Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 comma 12-bis del decreto-legge n. 66 del 2014.

3. 34. Miotto, Lenzi, Carnevali, Murer, Capone, Scuvera, Grassi, Paola Bragantini, D'Incecco, Amato, Albini, Gelli, Sbrollini, Casati, Fossati, Fabbri.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Dopo il comma 557-ter dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è inserito il seguente:

557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli Enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente all'entrata in vigore della presente disposizione.

***3. 39.** (Nuova formulazione) Squeri, Centemero.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Dopo il comma 557-ter dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è inserito il seguente:

557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli Enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente all'entrata in vigore della presente disposizione.

***3. 71.** (Nuova formulazione) Guerra.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Dopo il comma 557-ter dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è inserito il seguente:

557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli Enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente all'entrata in vigore della presente disposizione.

***3. 14.** (Nuova formulazione) Gasparini, Piccione, Pollastrini, Ferrari.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Dopo il comma 557-ter dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è inserito il seguente:

557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli Enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente all'entrata in vigore della presente disposizione.

***3. 17.** (Nuova formulazione) Bruno Bossio, Lodolini, Giulietti, Censore.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Alle amministrazioni di cui al comma 5 del presente articolo si applicano i principi e le modalità di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, come convertito con modificazioni dalla legge 125 del 2013.

****3. 45.** (Nuova formulazione) Gneccchi, Giacobbe, Cinzia Maria Fontana, Dell'Aringa, Incerti, Albanella, Miccoli, Gribaudo, Giorgio Piccolo, Rotta, Boccuzzi, Gregori, Baruffi, Maestri.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Alle amministrazioni di cui al comma 5 del presente articolo si applicano i principi e le modalità di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, come convertito

con modificazioni dalla legge 125 del 2013.

****3. 43.** (Nuova formulazione) Ciprini, Bechis, Tripiedi, Cominardi, Baldassarre, Rizzetto, Chimienti, Rostellato, Nesci, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Alle amministrazioni di cui al comma 5 del presente articolo si applicano i principi e le modalità di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, come convertito con modificazioni dalla legge 125 del 2013.

****3. 78.** (Nuova formulazione) Rostan, Famiglietti, Manfredi, Bossa, Valiante.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli Enti indicati al precedente comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.

***3. 5.** Sereni.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Fermi restando vincoli generali sulla spesa di personale, gli Enti indicati al precedente comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.

***3. 35.** D'Alia.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole »fermo restando il contratto nazionale in vigore al 1° gennaio 2014« sono soppresse.

3. 75. Causi.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. I contratti di lavoro a tempo determinato delle province, prorogati fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 101 del 2013, possono essere ulteriormente prorogati, fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 1 comma 97 della legge n. 56 del 2014.». Dall'attuazione del presente comma, non devono derivare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. 57. (Nuova formulazione) Lattuca, Gasparini, Lodolini, Petitti, Fabbri.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. All'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:

a) il comma 8 è abrogato;

b) al comma 28, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «I limiti di cui al primo e secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o privati o da fondi comunitari; nell'ipotesi di cofinanziamento i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.».

3. 53. Rosato, Fabbri.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. In rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte

degli enti locali, viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente. In caso di mancato adempito, il prefetto relazione al ministero degli interni. Con la medesima relazione viene altresì verificato il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4, articolo 11 del presente decreto.

3. 10. (Nuova formulazione) Pillozzi, Pillozzi, Migliore, Di Salvo, Fava, Labriola, Lacquaniti, Lavagno, Nardi, Piazzoni, Zan.

ART. 4.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.bis. Per agevolare il transito dell'erogazione dei servizi di volo dell'ambito militare alla Società per l'assistenza al volo (ENAV s.p.a) negli aeroporti di Roma – Ciampino, Verona – Villafranca, Brindisi – Casale, Rimini e Treviso, il personale militare, in possesso delle abilitazioni di Controllore del Traffico militare ivi impiegato può transitare, a domanda, nei corrispondenti ruoli del personale civile della Società nazionale per l'assistenza di volo (ENAV s.p.a.), entro il limite del relativo fabbisogno, secondo i criteri di mobilità geografica, di anzianità di servizio e senza limite di età anagrafica. Dall'attuazione del presente comma, non devono derivare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. 3. (Nuova formulazione) Giachetti, Tidei.

ART. 8.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: a) le parole: «compresi quelli di titolarità dell'ufficio di gabinetto» sono sostituite dalle seguenti: «compresi quelli, comunque denominati, negli uffici di diretta collaborazione, ivi inclusi quelli di consulente giuridico, nonché quelli di componente degli organismi indipendenti di valutazione,».

***8. 18.** (Nuova formulazione) Centemero.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: a) le parole: «compresi quelli di titolarità dell'ufficio di gabinetto» sono sostituite dalle seguenti: «compresi quelli, comunque denominati, negli uffici di diretta collaborazione, ivi inclusi quelli di consulente giuridico, nonché quelli di componente degli organismi indipendenti di valutazione,».

***8. 9.** (Nuova formulazione) Giachetti.

Sopprimere il comma 3.

****8. 20.** Centemero.

Sopprimere il comma 3.

****8. 22.** Dadone, Dieni, Cozzolino, Lombardi, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

ART. 9.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 9.74

Al comma 5, dopo le parole: Avvocatura dello Stato aggiungere le seguenti: e degli altri enti pubblici.

0. 9. 74. 100. Governo.

Al comma 6, sopprimere le parole: cinquanta per cento dell'ammontare del

0. 9. 74. 101. Governo.

Sostituirlo con il seguente:

«ART. 9.

(Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici).

1. I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

2. Sono abrogati il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e il comma 3 dell'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'abrogazione del citato comma 3 ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5, in modo da consentire l'attribuzione a ciascun avvocato di una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione.

4. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il cinquanta per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati e procuratori dello Stato secondo le previsioni regolamentari dell'Avvocatura stessa, adottate ai sensi del comma 5. Un ulteriore venticinque per cento delle suddette somme è destinato a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, da attribuire previa procedura di valutazione comparativa. Il rimanente venticinque per cento è destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

5. I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e del primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresì i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale.

6. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, non sono corrisposti compensi professionali. Nei giudizi di cui all'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non può superare il cinquanta per cento dell'ammontare del corrispondente stanziamento relativo al 2013.

7. Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal 10 gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato.».

9. 74. Il Relatore.

ART. 10.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, ed attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento.

2-ter. Le norme di cui al presente articolo non si applicano per le quote già maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

2-quater. All'articolo 97, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare» sono sostituite con le seguenti: «roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica».

10. 32. (Nuova formulazione) Rosato, Fabbri.

ART. 13.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 13.02

All'articolo aggiuntivo 13.02, al comma 1, capoverso 7-ter, sostituire le parole: all'articolo 132, comma 1, lettere a), e d). con le seguenti: all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d).

0. 13. 02. 2. Il relatore.

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Fondi per la progettazione e l'innovazione).

1. All'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le pubbliche amministrazioni destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al due per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare.

7-ter. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione sono ripartite, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e assunti nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Il regolamento stabilisce altresì criteri e modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del Regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del ribasso d'asta offerto. Ai fini dell'applicazione del periodo precedente, non sono computati nel termine di esecuzione dei

lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), e d). La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare, per il personale con qualifica non dirigenziale, l'importo del cinquanta per cento e, per il personale con qualifica dirigenziale, l'importo del venticinque per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie.

7-quater. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento ed efficientamento dell'ente e dei servizi ai cittadini. Le risorse non utilizzate per l'acquisto di beni possono essere utilizzate nei tre anni successivi per il perseguimento delle medesime finalità.

7-quinquies. Gli organismi di diritto pubblico e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento criteri analoghi a quelli di cui ai commi 7-bis, 7-ter e 7-quater.».

13. 02. Il relatore.

ART. 15.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 36 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Sono fatte salve le disposizioni normative delle province autonome di Trento e di Bolzano relative all'assegnazione dei contratti di formazione specialistica finanziati dalle medesime province autonome attraverso convenzioni stipulate con le università».

15. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

ART. 18.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. È soppresso il magistrato delle acque per le province venete e di Mantova, istituito ai sensi della legge 5 maggio 1907, n. 257. Le funzioni, i compiti e le attribuzioni già svolti dal magistrato delle acque sono trasferiti al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente per territorio. È altresì soppresso il comitato tecnico di magistratura, di cui all'articolo 4 della legge 257 del 1907. Il comitato tecnico-amministrativo istituito presso il Provveditorato di cui al primo periodo è competente a pronunciarsi sui progetti di cui all'articolo 9, comma 7, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72, anche quando il relativo importo ecceda i venticinque milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 marzo 2015 su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le funzioni già esercitate dal citato magistrato delle acque da trasferire alla Città metropolitana di Venezia, in materia di salvaguardia e risanamento della città di Venezia e dell'ambiente lagunare, di polizia lagunare e d'organizzazione della vigilanza lagunare, nonché di tutela dall'inquinamento delle acque. Col medesimo decreto sono individuate, altresì, le risorse umane e strumentali da assegnare alla detta Città metropolitana in relazione alle funzioni trasferite.

18. 86. (Nuova formulazione) Dorina Bianchi, Piccone.

ART. 19.

All'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

14-bis. Le funzioni di supporto dell'Autorità politica delegata per il coordinamento in materia di controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, sono attribuite all'Ufficio per il programma di Governo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'Ufficio provvede alle funzioni trasferite con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

19. 86. Il Governo.

ART. 21.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Le funzioni inserire le seguenti: di reclutamento e formazione.

21. 41. Il Relatore.

Al comma 2, sostituire il numero 2 con il seguente:

2) le parole: «da due rappresentanti» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «da tre rappresentanti nominati dal Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di cui uno su indicazione del Presidente dell'Istat, e da un rappresentante nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno nominato dal Ministro dell'interno, uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno nominato dal Ministro degli affari esteri, uno nominato dal Ministro della difesa e non più di tre nominati da ulteriori ministri designati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.».

21. 26. (Nuova formulazione) Rosato, Fabbri.

Al comma 4, sostituire le parole da: sono applicati fino alla fine del comma con le seguenti: è applicato lo stato giuridico dei professori o dei ricercatori universitari. Il trattamento economico è rideterminato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di renderlo omogeneo a quello degli altri docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione, che viene determinato dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base del trattamento economico spettante, rispettivamente, ai professori o ai ricercatori universitari a tempo pieno, con corrispondente anzianità. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica.

***21. 7.** (Nuova formulazione) Mazzoli.

Al comma 4, sostituire le parole da: sono applicati fino alla fine del comma con le seguenti: è applicato lo stato giuridico dei professori o dei ricercatori universitari. Il trattamento economico è rideterminato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di renderlo omogeneo a quello degli altri docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione, che viene determinato dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base del trattamento economico spettante, rispettivamente, ai professori o ai ricercatori universitari a tempo pieno, con corrispondente anzianità. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica.

***21. 9.** (Nuova formulazione) Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

Al comma 4, sostituire le parole da: sono applicati fino alla fine del comma con le seguenti: è applicato lo stato giuridico dei professori o dei ricercatori universitari. Il trattamento economico è rideterminato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di renderlo omogeneo a quello degli altri docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione, che viene determinato dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base del trattamento economico spettante, rispettivamente, ai professori o ai ricercatori universitari a tempo pieno, con corrispondente anzianità. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica.

***21. 21.** (Nuova formulazione) Palese, Laffranco.

Al comma 4, sostituire le parole da: sono applicati fino alla fine del comma con le seguenti: è applicato lo stato giuridico dei professori o dei ricercatori universitari. Il trattamento economico è rideterminato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di renderlo omogeneo a quello degli altri docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione, che viene determinato dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base del trattamento economico spettante, rispettivamente, ai professori o ai ricercatori universitari a tempo pieno, con corrispondente anzianità. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica.

***21. 33.** (Nuova formulazione) Leone.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, le attività formative e amministrative degli organismi soppressi di cui al comma 1 sono regolate da accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 tra la Scuola Nazionale dell'Amministrazione e le amministrazioni di riferimento degli organi soppressi, senza pregiudizio per la continuità e il compimento delle attività formative, di reclutamento e concorsuali già disposte, autorizzate o comunque in essere presso le Scuole medesime secondo i rispettivi ordinamenti.

****21. 10.** (Nuova formulazione) Lauricella, Ribaldo, Oliverio.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, le attività formative e amministrative degli organismi soppressi di cui al comma 1 sono regolate da accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 tra la Scuola Nazionale dell'Amministrazione e le amministrazioni di riferimento degli organi soppressi, senza pregiudizio per la continuità e il compimento delle attività formative, di reclutamento e concorsuali già disposte, autorizzate o comunque in essere presso le Scuole medesime secondo i rispettivi ordinamenti.

****21. 13.** (Nuova formulazione) D'Alia.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, le attività formative e amministrative degli organismi soppressi di cui al comma 1 sono regolate da accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 tra la Scuola Nazionale dell'Amministrazione e le amministrazioni di riferimento degli organi soppressi, senza pregiudizio per la continuità e il compimento delle attività formative, di reclutamento e concorsuali già disposte, autorizzate o comunque in essere presso le Scuole medesime secondo i rispettivi ordinamenti.

****21. 24.** (Nuova formulazione) Centemero.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, le attività formative e amministrative degli organismi soppressi di cui al comma 1 sono regolate da accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 tra la Scuola Nazionale dell'Amministrazione e le amministrazioni di riferimento degli organi soppressi, senza pregiudizio per la continuità e il compimento delle attività formative, di reclutamento e concorsuali già disposte, autorizzate o comunque in essere presso le Scuole medesime secondo i rispettivi ordinamenti.

****21. 29.** (Nuova formulazione) Dorina Bianchi, Piccone.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, le attività formative e amministrative degli organismi soppressi di cui al comma 1 sono regolate da accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 tra la Scuola Nazionale dell'Amministrazione e le amministrazioni di riferimento degli organi soppressi, senza

pregiudizio per la continuità e il compimento delle attività formative, di reclutamento e concorsuali già disposte, autorizzate o comunque in essere presso le Scuole medesime secondo i rispettivi ordinamenti.

****21. 36.** (Nuova formulazione) Locatelli.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Riorganizzazione del Ministero dell'interno).

1. In conseguenza delle riduzioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettere a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, da definire entro il 31 ottobre 2014, il Ministero dell'interno provvede a predisporre, entro il 31 dicembre 2014, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Il termine di cui all'articolo 2, comma 11, lettera b), del citato decreto-legge n. 95 del 2012, è differito al 31 dicembre 2014, con conseguente riassorbimento, nel successivo biennio, degli effetti derivanti dalle predette riduzioni.

21. 03. (Nuova formulazione) Il Governo.

ART. 23.

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: comma 15 sono inserite le seguenti: le parole «30 settembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «12 ottobre 2014»;

b) alla lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: e alla lettera a) le parole: «30 settembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «12 ottobre 2014».

23. 14. (Nuova formulazione) Abrignani.

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

ART. 23-bis.

(Disposizioni finanziarie in materia di città metropolitane e province).

1. All'articolo 47, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la parola: «luglio» è sostituita dalla seguente: «novembre».

****23. 06.** Ferrari, Gasparini, Lodolini, Fabbri.

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

ART. 23-bis.

(Disposizioni finanziarie in materia di città metropolitane e province).

1. All'articolo 47, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la parola: «luglio» è sostituita dalla seguente: «novembre».

****23. 020.** Censore, Giulietti, Bruno Bossio, Lodolini.

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

ART. 23-bis.

(Disposizioni finanziarie in materia di città metropolitane e province).

1. All'articolo 47, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la parola: «luglio» è sostituita dalla seguente: «novembre».

****23. 012.** Squeri, Centemero.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 23.024

All'emendamento 23.024 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: dei suddetti organi sono inserite le seguenti:, comunque non oltre il 30 marzo 2015;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le elezioni del Consiglio superiore della pubblica amministrazione sono bandite il 31 dicembre 2014. In via di prima applicazione e nelle more del riordino degli organi collegiali, l'ordinanza di cui all'articolo 2, comma 9 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233 stabilisce le modalità di elezione del predetto organo, anche in deroga a quanto stabilito al comma 5, lettera a) del predetto articolo.».

0. 23. 024. 1. Centemero.

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

ART. 23-bis.

(Interventi urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico).

1. Nelle more del riordino e della costituzione degli organi collegiali della scuola, sono fatti salvi tutti gli atti e i provvedimenti adottati in assenza del parere dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino alla ricostituzione dei suddetti organi non sono dovuti i relativi pareri obbligatori e facoltativi.

23. 024. Il Governo.

ART. 25.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. All'articolo 330, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, primo periodo, dopo le parole: «sia richiesto» inserire le seguenti: «da disabili sensoriali o».

25. 8. Carnevali, Beni, Capone, Grassi, Paola Bragantini, D'Incecco, Lenzi, Gelli, Sbrollini, Casati, Fossati, Fabbri.

Al comma 1 sostituire le parole: nonché da un rappresentante designato delle associazioni di persone con invalidità esperto in materia con le seguenti: nonché dal rappresentante dell'associazione di persone con invalidità individuata dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario.

25. 9. (Nuova formulazione) Carnevali.

Al comma 4, lettera a) dopo il n. 2, aggiungere il seguente:

2-bis. dopo le parole: «da un medico specialista nella patologia denunciata» aggiungere le seguenti: «ovvero da medici specialisti nelle patologie denunciate».

25. 14. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 e del trattamento aggiuntivo di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1

dell'articolo 3, per i soli dipendenti privati invalidi, nonché per i loro eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, che a termini del previgente articolo 2, comma 1 della legge abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, in luogo del 7,5 per cento e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore, se prevista dai rispettivi contratti di categoria, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta dall'invalido all'atto del pensionamento, ove più favorevole.».

5-ter. Al comma 1-bis dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è aggiunto il seguente:

«1-ter. I benefici previsti dal comma 1 spettano al coniuge e ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto e/o i figli siano nati successivamente all'evento terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi.».

5-quater. All'articolo 4, comma 2, penultimo rigo, dopo il punto, è inserito il seguente periodo: « Agli effetti di quanto disposto dal presente comma, è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell'invalido sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso, sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue.».

5-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis, 5-ter e 5 quater, è autorizzata per l'anno corrente la spesa di – 1.000.000,00, a valere sulle risorse del fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
25. 1. (Nuova formulazione) Bolognesi, Fabbri.

Al comma 6 sopprimere le parole: e previa presentazione della domanda in via amministrativa.

25. 12. Dall'Osso, Baroni, Cecconi, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità è di competenza dell'INPS».

25. 4. Carnevali, Miotto, Scuvera, Beni, Capone, Grassi, Paola Bragantini, D'Incecco, Lenzi, Piccione, Gelli, Sbrollini, Casati, Fossati, Fabbri.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Alla legge 12 marzo 1999 n. 68, all'articolo 16, comma 2 le parole: «se non versino in stato di disoccupazione e» sono soppresse.

***25. 2.** (Nuova formulazione) Moscatt, Capone, Fossati, Gregori, Boccuzzi, Baruffi.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Alla legge 12 marzo 1999 n. 68, all'articolo 16, comma 2 le parole: «se non versino in stato di disoccupazione e» sono soppresse.

***25. 10.** (Nuova formulazione) Gribaudo, Cinzia Maria Fontana, Giorgio Piccolo, Rotta, Gneccchi, Incerti, Gregori, Boccuzzi, Baruffi.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 27.050

Al capoverso articolo 27-bis, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: lettere a) e b) del decreto inserire le seguenti: del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

0. 27. 050. 4. Balduzzi, Mazziotti Di Celso.

Dopo l'articolo 27, è inserito il seguente:

ART. 27-bis.

(Procedura per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie).

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, nt.244 che hanno presentato entro la data del 19 gennaio 2010 domanda di adesione alla procedura transattiva nonché ai loro aventi causa nel caso in cui nelle more sia intervenuto il decesso, è riconosciuta, a titolo di equa riparazione, una somma di denaro, in un'unica soluzione, determinata nella misura di euro centomila per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto e da somministrazione di emoderivati infetti e nella misura di euro ventimila per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria. Il riconoscimento è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del decreto 28 aprile 2009, n.132 e alla verifica della ricevibilità della istanza. La liquidazione degli importi è effettuata entro il 31 dicembre 2017, in base al criterio della gravità dell'infermità derivatane agli aventi diritto e, in caso di pari entità, secondo l'ordine del disagio economico, accertato con le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n.159, nei limiti della disponibilità annuale di bilancio.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la corresponsione delle somme di cui al comma 1 è subordinata alla formale rinuncia all'azione risarcitoria intrapresa, ivi comprese le procedure transattive, e ad ogni ulteriore pretesa a carattere risarcitorio nei confronti dello Stato anche in sede sovranazionale. Detta corresponsione è effettuata al netto di quanto già percepito a titolo di risarcimento del danno a seguito di sentenza esecutiva.

3. La procedura transattiva di cui all'articolo 2, comma 361, prosegue per i soggetti che non intendano avvalersi della somma di denaro, a titolo di equa riparazione, di cui al comma 1. Per i medesimi soggetti si applicano, in un'unica soluzione, nei tempi e secondo i criteri di cui al comma 1, i moduli transattivi allegati al decreto interministeriale 4 maggio 2012.

4. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero della salute, di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

27. 050. Il Governo.

ART. 28.

Sostituire l'articolo 28 con il seguente:

«ART. 28 – (Riduzione del diritto annuale delle Camere di commercio e determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria). – 1. Nelle more del riordino del sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e fino all'eliminazione del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, l'importo del suddetto diritto è ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento.

2. Le tariffe e i diritti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere b), d) ed e) della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni ed integrazioni, sono fissati sulla base di costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico, sentiti la Società per gli Studi di Settore (SOSE) e Unioncamere, secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso l'accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento in forma associata delle funzioni.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

***28. 11.** (Nuova formulazione) Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

Sostituire l'articolo 28 con il seguente:

«ART. 28 – (Riduzione del diritto annuale delle Camere di commercio e determinazione del

criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria). – 1. *Nelle more del riordino del sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e fino all'eliminazione del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, l'importo del suddetto diritto è ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento.*

2. *Le tariffe e i diritti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere b), d) ed e) della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni ed integrazioni, sono fissati sulla base di costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico, sentiti la Società per gli Studi di Settore (SOSE) e Unioncamere, secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso l'accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento in forma associata delle funzioni.*

3. *Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».*

***28. 7.** (Nuova formulazione) *Morassut, Marcon, Marazziti, Nicchi.*

Sostituire l'articolo 28 con il seguente:

«ART. 28 – (Riduzione del diritto annuale delle Camere di commercio e determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria). – 1. Nelle more del riordino del sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e fino all'eliminazione del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, l'importo del suddetto diritto è ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento.

2. *Le tariffe e i diritti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere b), d) ed e) della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni ed integrazioni, sono fissati sulla base di costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico, sentiti la Società per gli Studi di Settore (SOSE) e Unioncamere, secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso l'accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento in forma associata delle funzioni.*

3. *Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».*

***28. 4.** (Nuova formulazione) *Carrescia, Manzi.*

Sostituire l'articolo 28 con il seguente:

«ART. 28 – (Riduzione del diritto annuale delle Camere di commercio e determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria). – 1. Nelle more del riordino del sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e fino all'eliminazione del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, l'importo del suddetto diritto è ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento.

2. *Le tariffe e i diritti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere b), d) ed e) della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni ed integrazioni, sono fissati sulla base di costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico, sentiti la Società per gli Studi di Settore (SOSE) e Unioncamere, secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso l'accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento in forma associata delle funzioni.*

3. *Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».*

***28. 21.** (Nuova formulazione) *Taranto, Martella, Dell'Aringa, Realacci, Benamati, Roberta Agostini, Ferrari, Gullo, Naccarato, Piccione, Bargerò, Basso, Bini, Cani, Carra, Cenni, Culotta, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Incerti, Lodolini, Maestri, Marantelli, Mariano, Montroni, Oliverio, Petitti, Ribaudo, Romanini, Paolo Rossi, Senaldi, Simoni, Taricco, Tartaglione, Terrosi, Brandolin, Rubinato, Gullo.*

Sostituire l'articolo 28 con il seguente:

«ART. 28 – (Riduzione del diritto annuale delle Camere di commercio e determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria). – 1. Nelle more del riordino del sistema

delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e fino all'eliminazione del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, l'importo del suddetto diritto è ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento.

2. Le tariffe e i diritti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere b), d) ed e) della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni ed integrazioni, sono fissati sulla base di costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico, sentiti la Società per gli Studi di Settore (SOSE) e Unioncamere, secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso l'accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento in forma associata delle funzioni.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

***28. 28.** (Nuova formulazione) Misuraca, Dorina Bianchi.

Sostituire l'articolo 28 con il seguente:

«ART. 28 – (Riduzione del diritto annuale delle Camere di commercio e determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria). – 1. Nelle more del riordino del sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e fino all'eliminazione del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, l'importo del suddetto diritto è ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento.

2. Le tariffe e i diritti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere b), d) ed e) della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni ed integrazioni, sono fissati sulla base di costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico, sentiti la Società per gli Studi di Settore (SOSE) e Unioncamere, secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso l'accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento in forma associata delle funzioni.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

***28. 29.** (Nuova formulazione) Balduzzi, Monchiero.

Sostituire l'articolo 28 con il seguente:

«ART. 28 – (Riduzione del diritto annuale delle Camere di commercio e determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria). – 1. Nelle more del riordino del sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e fino all'eliminazione del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, l'importo del suddetto diritto è ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento.

2. Le tariffe e i diritti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere b), d) ed e) della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni ed integrazioni, sono fissati sulla base di costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico, sentiti la Società per gli Studi di Settore (SOSE) e Unioncamere, secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso l'accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento in forma associata delle funzioni.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

***28. 33.** (Nuova formulazione) Roberta Agostini.

Sostituire l'articolo 28 con il seguente:

«ART. 28 – (Riduzione del diritto annuale delle Camere di commercio e determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria). – 1. Nelle more del riordino del sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e fino all'eliminazione del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, l'importo del suddetto diritto è ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento.

2. Le tariffe e i diritti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere b), d) ed e) della legge 29

dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni ed integrazioni, sono fissati sulla base di costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico, sentiti la Società per gli Studi di Settore (SOSE) e Unioncamere, secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso l'accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento in forma associata delle funzioni.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

***28. 36.** (Nuova formulazione) Brunetta, Gelmini, Abrignani, Centemero, Squeri, Ciracì, Palese.

Sostituire l'articolo 28 con il seguente:

«ART. 28 – (Riduzione del diritto annuale delle Camere di commercio e determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria). – 1. Nelle more del riordino del sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e fino all'eliminazione del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, l'importo del suddetto diritto è ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento.

2. Le tariffe e i diritti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere b), d) ed e) della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni ed integrazioni, sono fissati sulla base di costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico, sentiti la Società per gli Studi di Settore (SOSE) e Unioncamere, secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso l'accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento in forma associata delle funzioni.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

***28. 22.** (Nuova formulazione) D'Attorre, Leva.

ART. 32.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 32.39

All'emendamento 32.39, lettera a), sopprimere le parole: o di servizi.

0. 32. 39. 100. Governo.

All'articolo 32, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: servizi o forniture inserire le seguenti: ovvero ad un concessionario di lavori pubblici o di servizi o ad un contraente generale,; sostituire le parole: comma 3 con le parole: comma 5 e dopo le parole: Prefetto competente aggiungere le seguenti: in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante,;

b) al comma 1, lettere a) e b), sostituire le parole: oggetto del procedimento penale con le seguenti: o della concessione;

c) al comma 7, aggiungere le seguenti parole: ovvero, nei casi di cui al comma 10, dei giudizi di impugnazione a cautelari riguardanti l'informazione antimafia interdittiva.

Conseguentemente alla rubrica del Capo II, del Titolo III, sono aggiunte le parole:, servizi e forniture.

32. 39. Il Governo.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: il Presidente dell'ANAC inserire le seguenti: ne informa il Procuratore della Repubblica e.

32. 3. Ferranti.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: realizzazione dell'opera pubblica, aggiungere le seguenti:, servizi e forniture.

Conseguentemente, alla rubrica del Capo II, dopo le parole: opere pubbliche, aggiungere le seguenti:, servizi e forniture.

32. 34. Kronbichler, Quaranta, Airaudo, Placido.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e comunque non oltre il collaudo.

32. 5. Ferranti.

Al comma 5, inserire, in fine, le parole: ovvero dispone l'archiviazione del procedimento.

32. 35. Mazziotti Di Celso.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'autorità giudiziaria conferma, ove possibile, gli amministratori nominati dal prefetto.

32. 6. Ferranti.

ART. 39.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, l'ultimo periodo è soppresso.

39. 43. Il Governo.

ART. 40.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: entro trenta giorni, con le seguenti: entro quarantacinque giorni, e alla lettera c) sostituire le parole: entro venti giorni con le seguenti: entro trenta giorni.

40. 7. Ferranti.

All'articolo 40, comma 1, lettera a), aggiungere in fine i seguenti periodi: «Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con il principio di sinteticità di cui all'articolo 3, comma 2, le parti contengono le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi nei termini stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato. Con il medesimo decreto sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti. Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto. Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti, il mancato esame delle suddette questioni costituisce motivo di appello avverso la sentenza di primo grado e di revocazione della sentenza di appello.».

40. 25. Il Relatore.

ART. 41.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 41.15

Sostituire la parola: palesemente con la seguente: manifestamente e sopprimere le parole: in fatto.

0. 41. 15. 1. Balduzzi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: quando la decisione è fondata su ragioni manifeste con le seguenti: in presenza di motivi palesemente infondati in fatto.

41. 15. Il Relatore.

ART. 50.

Al comma 1, capoverso Art. 16-octies, comma 1, primo periodo, dopo le parole: *formazione professionale sono aggiunte le seguenti: dei laureati.*

50. 10. Centemero.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Possono far parte dell'ufficio per il processo i lavoratori che abbiano completato il perfezionamento del tirocinio di cui all'articolo 1, comma 344, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

50. 18. (Nuova formulazione) Morani.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. All'articolo 73 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo le parole: «i tribunali ordinari» sono inserite le seguenti: «, gli uffici requirenti di primo e secondo grado»;

2) il periodo compreso fra le parole: «Lo stage formativo» e quelle: «giudice del dibattimento» è soppresso.

b) dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti:

«11-bis. L'esito positivo dello stage, come attestato a norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Costituisce, altresì, titolo idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato l'esito positivo del tirocinio.

11-ter. L'esito positivo dello stage, come attestato a norma del comma 11, attribuisce al concorrente dichiarato idoneo ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 un punteggio aggiuntivo di tre punti, da sommarsi al numero totale dei punti riportati all'esito delle prove nelle quali sia stato conseguito il relativo giudizio di idoneità. I documenti comprovanti l'esito positivo dello stage sono presentati, a pena di decadenza, a norma dell'articolo 8 del predetto decreto legislativo. Rimane fermo quanto previsto dal comma 14.».

50. 7. (Nuova formulazione) Ferranti.

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

ART. 50-bis.

1. All'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti commi:

8-bis. Agli ammessi allo stage è attribuita, ai sensi del comma 8-ter, una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei limiti della quota prevista dall'articolo 2 comma 7 lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008 n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

8-ter. Il Ministro della giustizia, con decreto non avente natura regolamentare, determina annualmente i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio prevista dal comma 8-bis, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario. Allo stesso modo si procede per determinare i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.

50. 01. Ferranti.